

GUIDA DIRITTO ANNUALE

Diritto Annuale:
una semplice guida
per i non addetti ai lavori

a cura dell'Ufficio Diritto Annuo

data aggiornamento: 03 luglio 2019

*Diritto Annuale: 3
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*

Questo piccolo manuale è rivolto alle imprese e ai soggetti iscritti al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) tenuti al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Latina.

La Guida, che raggruppa le maggiori informazioni sul diritto annuale, nasce con lo scopo di aiutare ad eseguire correttamente il pagamento del tributo camerale e sfuggire alle comunicazioni ingannevoli che spesso inducono ad eseguire pagamenti rivolti ad associazioni o ad organismi per l'iscrizione in elenchi o la sottoscrizione di abbonamenti che non rappresentano un adempimento legislativo.


Nei vari step sono stati individuati in particolare:

- I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale;
- Le modalità di pagamento;
- Le ripercussioni che i soggetti morosi potrebbero subire;
- Le modalità per il recupero del tributo erroneamente versato;
- Informazioni varie

Si auspica che la Guida possa essere d'ausilio; ad ogni modo l'Ufficio Diritto Annuale è comunque disponibile a continuare a fornire il supporto alle imprese e agli intermediari.

Grazie per l'attenzione


Ufficio Diritto Annuale




Sommario

Glossario	7
Che cosa è il diritto annuale	9
Normativa	9
Chi deve Pagare	13
Amministrazione straordinaria – Concordato Preventivo – impresa in liquidazione	13
Chi non deve pagare: Cause di esonero dal pagamento	14
Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Atto Autorità	14
Cancellazione dal Registro delle Imprese.....	15
Start-up ed incubatori certificati di start-up.....	15
Eventi straordinari	16
Quanto pagare.....	16
Importi in base al fatturato.....	18
Importi fissi	24
Unità Locali.....	27
Come pagare	28
Con F24.....	28
Pago PA	30
Cassa automatica.....	31
Istruzioni sulla compilazione del modello F24.....	31
Quando Pagare	32
Informative.....	39
Certificato Camerale.....	40
Sanzioni	40
Prima delle sanzioni esiste un modo per rimediare: il Ravvedimento Operoso	40
Sanzioni.....	42
Criteri di determinazione della sanzione	43
Tutela	44
Cartelle di pagamento.....	45
Rottamazione cartelle ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione- ter”) e al “Saldo e stralcio”.....	48
Informazioni varie utili	49
Trasferimento dell'impresa in altra Provincia	49
Rimborsi	49
Richieste di cambio annualità o tributo	50
P.E.C.	50
ATTI DEPOSITATI SUL SITO WEB DELLA CCIAA E DI INFOCAMERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)	50

*Diritto Annuale: 5
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



Attenzione alle comunicazioni ingannevoli.....	51
COMUNICA.....	52
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS).....	53
APPENDICE.....	58
APPENDICE N. 1 - NOTA MINISTERIALE nota n.19230 del 3 marzo 2009	59
APPENDICE N. 2 - Tabelle riepilogative aggi/oneri di riscossione ed interessi di mora.....	79
Oneri di riscossione.....	80
Cosa cambia dal 1° gennaio 2016.....	80
Chi ne beneficia	80
Quanto si paga.....	80
APPENDICE N. 3 - Fac-simile cartella di Equitalia emesse fino al 14 luglio 2017	81
APPENDICE N. 4 – Fac simile nuova cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 14 luglio 2017.....	88
APPENDICE N. 5 – Schemi diritto annuale anni precedenti	92
APPENDICE N. 6 – Scadenze diritto annuale negli ultimi anni	94
APPENDICE N. 7 – Risoluzione n. 64 Agenzia delle Entrate.....	Errore. Il segnalibro non è definito.




Glossario

Per rendere agevole la lettura si forniscono le seguenti informazioni, relativamente alla terminologia adottata

« diritto annuo »	indica il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
« registro delle imprese »	indica l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, e ss. C.c., art. 8 L. 580/1993, D.P.R. 581/1995, D.P.R. 558/1999 e successive modifiche ed integrazioni normative
« sezioni speciali del registro delle imprese »	indica le sezioni previste dal comma 4, dell'articolo 8, della legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni normative;
« sezione ordinaria del registro delle imprese »	indica il Registro delle Imprese previsto dall'articolo 8, della legge n. 580/1993;
« unità locale »	indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc..
R.E.A.	Repertorio Economiche e Amministrative
fatturato »	indica: <ul style="list-style-type: none"> - per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; - per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; - per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; - per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
« modello F24 »	Il modello F24, definito anche "Delega unica F24", è il modulo per il versamento di tributi e contributi che il Ministero delle Finanze mette a disposizione di tutti i contribuenti.
« PAGO P.A. »	pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione
« cartella di pagamento »	La cartella di pagamento è l'atto che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
MISE – MAP -	Ministero dello Sviluppo Economico – Ministero delle Attività Produttive
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Unioncamere	Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.
Infocamere s.c.p.a.	InfoCamere, definita come il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura per la gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale.



Ruolo esattoriale	La cartella esattoriale (o "cartella di pagamento), è uno strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione italiana attiva un procedimento di riscossione coatta di credito vantato nei confronti del contribuente. Il ruolo esattoriale è l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali viene inviata la cartella di pagamento.
Ravvedimento Operoso	Il Ravvedimento Operoso (ai sensi dell'art.13 del Dlgs n.472 del 1997) è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Sgravi	Lo sgravio della cartella esattoriale, è la procedura attraverso la quale l'Ufficio dell'ente creditore (impositore) che ha inviato all'agente della riscossione l'ordine di riscuotere determinate somme dal debitore, invia all'agente della riscossione stesso (Equitalia Servizi di Riscossione spa) un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l'ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.
C.N.S.	La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale. È uno strumento informatico che consente l'identificazione certa dell'utente in rete e permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web.
TOKEN	Il token è un dispositivo elettronico portatile (generalmente delle dimensioni di una chiave, di un telecomando per cancelli o di una piccola calcolatrice) necessario all'autenticazione per l'effettuazione di operazioni online. In alcuni casi, il dispositivo può essere collegato un computer attraverso una porta USB.
SPID	SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.
PEC	La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68)
Agenzia delle Entrate Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. Essa è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia).
Equitalia Servizi di Riscossione	Agente della Riscossione fino al 1° luglio 2017, sostituita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
Agente della Riscossione	L'agente della riscossione è quel soggetto incaricato di effettuare l'attività di riscossione.
Aggio di riscossione	L'aggio è l'insieme dei compensi percepiti dall'Agente per la riscossione per l'attività da questi gestita
Oneri di riscossione	Gli "Oneri di riscossione e di esecuzione" sostituiscono l'aggio di riscossione. Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Sono a carico del destinatario nella misura del 3% se il pagamento avviene entro 60gg dalla notifica e del 6% se il pagamento avviene dopo



Che cosa è il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio dovuto annualmente dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Tale tributo non è frazionabile e deve essere versato in un'unica soluzione. Esso è dovuto per intero anche per un solo giorno di iscrizione.

Normativa

Si riportano gli estremi della normativa utile, più consultata, in materia di diritto annuale:

1. D.L. n. 786, del 22 dicembre 1981, convertito in legge n. 51 del 26 febbraio 1982 e s.m.i..
2. Art. 18 della l. n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., (in particolare art. 17 della legge n. 488/1999 e Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010)
3. D.M. n. 359/2001 Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2001, n. 229).
4. D.M. n. 54/2005 Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27. (Pubblicato nella G.U. n. 90 del 19 aprile 2005).
5. Circolare n. 3587/c del 20 giugno 2005 Circolare del Ministero delle Attività produttive 3587/C del 20 giugno 2005 relativa al suddetto decreto 27 gennaio 2005, n. 54.
6. D. Lvo 472/97 e s.m.i Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Regolamento camerale adottato con provvedimento del Consiglio Camerale n. 5/2006 e s.m.i.



7. Art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge n. 114, dell'11 agosto 2014 (norma relativa alla riduzione degli importi riferiti al diritto annuale);
8. circolare MISE n. 19230 del 03/03/2009 (arrotondamenti degli importi del diritto annuale);
9. art. 24 legge 449/97 (certificazione camerale bloccata in caso di mancato pagamento del diritto annuo).
10. Decreto Ministeriale 21 aprile 2011 pubblicato sulla G.U. n.127 del 3 giugno 2011 - Determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011;
11. Nota ministeriale n. 255658, del 27 dicembre 2011, concernente le misure del diritto annuale per l'anno 2012;
12. Nota ministeriale n. 261118, del 21 dicembre 2012, concernente le misure del diritto annuale per l'anno 2013;
13. Nota ministeriale n. 201237, del 05 dicembre 2013, concernente le misure del diritto annuale per l'anno 2014;
14. Circolare Ministeriale n. 19230 del 5 marzo 2009; Art. 2495 codice civile; Art. 28 D. Lgs 175/2014;
15. Nota Ministeriale n. 227775, del 29 dicembre 2014, applicazione del diritto annuale a decorrere dal 1° gennaio 2015;
16. Nota Ministeriale n. 279880, del 22 dicembre 2015, applicazione del diritto annuale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
17. Nota Ministeriale n. 359584, del 15 novembre 2016, applicazione del diritto annuale a decorrere dal 1° gennaio 2017;
18. D.M. 22 maggio 2017 incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019;
19. Nota ministeriale n. 26505, del 16 gennaio 2018, concernente le misure del diritto annuale 2018.
20. Nota ministeriale n. 0432856, del 21 dicembre 2018, concernente le misure del diritto annuale 2019.



IMPORTANTI NOVITA'

- 1. SCADENZA DEL DIRITTO ANNUALE DAL 2017 E' IL 30 GIUGNO/30 LUGLIO, INVECE DEL 16 GIUGNO/LUGLIO;**
- 2. L'IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE 2017, 2018 E 2019 E' UGUALE (A PARITA' DI FATTURATO E CONDIZIONI) A QUELLO DELL'ANNO 2016;**
- 3. DAL 1° LUGLIO 2017 E' STATA SOPPRESSA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, AL SUO POSTO E' SUBENTRATA L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;**
- 4. E' POSSIBILE PROPORRE RICORSO AVVERSO IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO;**
- 5. DOPO IL DEFINITIVO ACCORPAMENTO CON LA CCIAA DI FROSINONE VERRANNO INDICATE LE RIPERCUSSIONI IN MATERIA DI DIRITTO ANNUO.**

REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Registro delle imprese garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. Si articola in sezioni, una ordinaria e più sezioni speciali.

SEZIONE ORDINARIA

Società di capitali
Sedi secondarie

Società di persona

Imprenditori commerciali

Soc. coop., consorzi,
soc. consortili

Sedi secondarie di sede principale all'estero

etc

SEZIONI SPECIALI

Piccoli imprenditori

Agricoltori coltivatori diretti

Artigiani etc

Società tra avvocati

Imprese sociali

Società semplici

Start up innovative

Società semplici agricole

etc


R.E.A. Soggetti Only REA

Il Rea è il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti.

Unità Locali con sede principale all'estero

Associazioni
Fondazioni Organismi

Enti che svolgono attività economica etc



Chi deve Pagare

Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese¹, è tenuta al pagamento di un diritto² alle camere di commercio territorialmente competenti. Dall'anno 2011³ sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti nel REA.

Sono tenuti i soggetti che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritti o annotati nel registro delle imprese nonché i soggetti iscritti o annotati nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

L'obbligo scatta dall'anno in cui viene presentata l'istanza di iscrizione e cessa dall'anno successivo in cui viene presentata la domanda di cancellazione.

Il presupposto del pagamento è l'iscrizione e/o annotazione a prescindere dall'esercizio effettivo di un'attività. Anche le imprese inattive sono, quindi, tenute.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal registro delle imprese e dal REA nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.

Amministrazione straordinaria – Concordato Preventivo – impresa in liquidazione


Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, non cessano dall'obbligo del versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel registro delle imprese

L'obbligo di versamento permane per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria. Per queste ultime, il Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004 ha precisato che il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

¹ (articolo 8 della legge n. 580/1993 e smi)

² ai sensi dell'articolo 18, della l. n. 580/93 e smi

³ d.lgs n. 23 del 15/02/2010



CHI DEVE PAGARE IL DIRITTO ANNUALE?

• IMPRESE ISCRITTE E/O ANNOTATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale

- Imprese individuali iscritte nella sezione speciale

(da non confondere con le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria – vedi più avanti)

- Piccoli imprenditori;
- Coltivatori diretti, Agricoltori;
- Artigiani

Società Semplici

Società Semplici Agricole

Società tra Professionisti (società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra avvocati))

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

- Imprenditore commerciale

Società di persone (snc, sas);

Società di capitali (srl, srls, spa, sapa, soc. coop)

• SOGGETTI ISCRITTI SOLO AL R.E.A.

Soggetti Only REA

Unità Locali con sedi all'estero e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

Devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto in misura fissa

Chi non deve pagare: Cause di esonero dal pagamento

Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Atto Autorità

Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.



Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Cancellazione dal Registro delle Imprese

Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

In caso di decesso del titolare, se l'attività non è proseguita dagli eredi, il tributo è dovuto fino all'anno del decesso. Il tributo è trasmissibile agli eredi. Non è, invece, trasmissibile agli eredi la sanzione.


Le imprese individuali possono non cancellarsi dal Registro delle Imprese, bensì comunicare la cessazione dell'attività conservando la propria iscrizione nel suddetto Registro. In tal caso il tributo camerale è dovuto, in quanto l'iscrizione, presupposto per il pagamento, permane.

Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

Ad esempio: 1. bilancio finale di liquidazione depositato in data 29 dicembre 2016, domanda di cancellazione presentata in data 29 gennaio 2017, il tributo riferito all'anno 2017 non è dovuto; 2. bilancio finale di liquidazione depositato in data 29 dicembre 2016, domanda di cancellazione presentata in data 31 gennaio 2017, il tributo riferito all'anno 2017 è dovuto.

Start-up ed incubatori certificati di start-up

La start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, nata con lo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati di start-up sono le imprese che "offrono,



*Diritto Annuale: 15
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*

anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative" e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 (il "Decreto Incubatori").

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web <http://startup.registroimprese.it>.

La Start up innovativa e gli incubatori certificati di start up, iscritti nella medesima sezione speciale, usufruiscono di benefici fiscali e tributari, fra i quali **l'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo variabile da 2 a 4 anni**.

Eventi straordinari

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.


Come già precisato, per gli imprenditori individuali deceduti, in assenza di prosecuzione dell'attività, l'obbligo di versamento sussiste fino all'anno del decesso e il pagamento, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi, come precisa la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520/C del 24 luglio 2001.

Quanto pagare


Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, determina ed eventualmente aggiorna, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite l'Unione Italiane delle Camere di Commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il diritto annuale da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese ed al REA.

L'articolo 18 della L.580/93, così come modificato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, afferma che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società fra avvocati) sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato; il MISE ha stabilito, per queste società, un regime transitorio, attualmente (2017) ancora in vigore.




Le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.



Com'è noto, a partire dall'anno 2017 era stata prevista una riduzione del 50% dell'importo del diritto annuale rispetto all'anno 2014, come stabilito dal comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014. Tuttavia, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 maggio 2017, è stato attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016, con un nuovo incremento del diritto annuale nella misura del 20%. Le modalità di determinazione del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015. Pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2016.

Le imprese che hanno pagato prima dell'entrata in vigore del suddetto (28 giugno 2017) decreto dovevano provvedere al versamento del conguaglio (relativo alla maggiorazione del 20% sull'importo come sopra determinato) al massimo entro il 30 novembre 2017 (ovvero entro il 2° acconto delle imposte). Resta inteso che, chi pagava dopo che il

*Diritto Annuale: 17
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



decreto di autorizzazione è entrato in vigore, il versamento doveva essere effettuato in un'unica soluzione comprensivo della maggiorazione del 20%.


Importi in base al fatturato

L'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella approvata. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa

A seguito della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 70 e 72), **le società agricole iscritte nella sezione ordinaria** del registro delle imprese e tenute a versare il diritto annuale in



misura commisurata al fatturato, sarebbero state escluse dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP. Con la risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che i soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a IRAP non **devono presentare la dichiarazione IRAP** ad eccezione di **coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato**, al fine di consentire alle amministrazioni di avere informazioni utili all'applicazione del diritto annuale da comunicare agli enti interessati.





Modello IRAP righe dai quali reperire le informazioni relative al fatturato

1. Società di capitali Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5
2. Banche ed altri sogg finanziari Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18
3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II
4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 ell.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22) Quadro IC – Sezione III
5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17
7. Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione i: Rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell'Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17
9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP18
10. Imprese in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41
11. Società di persone in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47
12. Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52

Tabella 1


Il fatturato⁴ si ricava dal nuovo modello IRAP come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.19230 del 3 marzo 2009⁵. La medesima nota, riportata a fine opuscolo nell'appendice n.1, contiene informazioni utili sulle modalità di arrotondamento nell'ambito della determinazione dell'importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali ed esempi pratici.

Come calcolare il diritto annuale sulla base del fatturato degli anni 2017, 2018 e 2019:

- 1) Determinare l'importo del fatturato come indicato nella **tabella n. 1**;

⁴ art.1, comma 1, lettera f) del DM 11 maggio 2001, n.359,

⁵ vedi appendice n. 1 a fine opuscolo



- 2) Fino a 100.000,00 euro di fatturato l'importo è pari ad € 200,00; per fatturati maggiori occorre calcolare per la quota di fatturato eccedente i 100.000,00 euro le varie aliquote procedendo per scaglioni, ogni aliquota determinerà un importo che andrà sommato ai € 200,00;
- 3) Determinato l'importo dovuto dalla sede legale occorre verificare se nella provincia o fuori siano presenti anche Unità Locali/sedi secondarie. Tale informazione può essere reperita sia dalla visura (storica/ordinaria) che dalla scheda impresa allegata all'informativa che la Camera di Commercio invia in prossimità della scadenza del tributo all'indirizzo p.e.c. dell'impresa;
- 4) Se l'impresa non ha Unità Locali/sedi secondarie in provincia si può procedere direttamente alla riduzione, stabilita per gli anni 2017, 2018 e 2019, del 50% sul tributo come sopra determinato e, su quest'ultimo importo, alla successiva maggiorazione prevista per Latina pari al 20%, il risultato ottenuto, arrotondato secondo i criteri indicati nella nota ministeriale presente nell'appendice n. 1, sarà quello da versare entro il termine ordinario del primo acconto sulle imposte;
- 5) Se invece l'impresa ha Unità Locali/sedi secondarie in provincia occorre dapprima procedere all'arrotondamento del tributo dovuto dalla sede legale, poi calcolare il 20% dell'importo per ciascuna Unità (fino ad un massimo di € 200,00). Poi si può procedere alla riduzione stabilita per gli anni 2017, 2018 e 2019 del 50% sul tributo come sopra determinato e, su quest'ultimo importo, alla successiva maggiorazione prevista per Latina pari al 20%, il risultato ottenuto, arrotondato secondo i criteri indicati nella nota ministeriale presente nell'appendice n. 1, sarà quello da versare entro il termine ordinario del primo acconto sulle imposte;
- 6) Se l'impresa ha anche Unità Locali/sedi secondari in altre province occorrerà procedere come indicato al punto 5, avendo però cura di verificare la percentuale di maggiorazione applicata nell'altra provincia, l'importo per ciascuna Unità non andrà sommato a quello della sede legale ma pagato per ciascuna provincia.



Tabella 2





Tabella 3

**FATTURATO SUPERIORE AD
EURO 100.000,00**



**IMPORTO DOVUTO DALLA
SEDE**

	Da Euro	A Euro	IMPORTO SCAGLIONE	ALIQUOTA	IMPORTO
1° scaglione	0,00	100.000,00	importo fisso	-----	200,00€ ←
2° scaglione	100.000,00	250.000,00	0,00	0,015%	← Calcolare eccedente per ciascuno scaglione di fatturato
3° scaglione	250.000,00	500.000,00	0,00	0,013%	
4° scaglione	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,010%	
5° scaglione	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,009%	
6° scaglione	10.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,005%	
7° scaglione	35.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,003%	
8° scaglione	50.000.000,00	oltre	0,00	0,001%	

Per i primi € 100.000,00 sono dovuti € 200,00, a tale importo va sommato quello dovuto per ciascuno scaglione di fatturato riferito alla quota eccedente gli € 100.000,00.

ESEMPIO

Ad esempio per un fatturato pari ad euro 900.000,00

per i primi € 100.000,00 saranno dovuti..... € 200,00

vanno sommati per il 2° scaglione di fatturato.....+€ 22,50
(da 100.000 a 250.000: calcolare su 150.000 lo 0,015%)

vanno sommati per il 3° scaglione di fatturato+€ 32,50
(da 250.000 a 500.000: calcolare su 250.000 lo 0,013%)

vanno sommati per il 4° scaglione di fatturato.....+€ 40,00
(da 500.000 a 1.000.000: calcolare su 400.000 lo 0,010%)

importo totale dovuto dalla sede legale
a cui andranno poi sommati gli importi relativi alle Unità locali presenti in provincia,
la riduzione stabilita dal MISE e
la maggiorazione per iniziative progettuali approvate dal Ministero.....**€ 295,00**

**SE OLTRE ALLA SEDE
LEGALE VI SONO UNITA'
LOCALI IN PROVINCIA DI
LATINA**


AD ESEMPIO:


N. 1 UNITA' LOCALE A LATINA:
€ 295,00 x 20%= € 59,00
**IMPORTO COMPLESSIVAMENTE
DOVUTO: € 295,00+€ 59,00= € 354,00**

N. 2 UNITA' LOCALE A LATINA:
€ 295,00 x 20%= € 59,00
€ 59,00 x 2 unità locali= € 118,00
**IMPORTO COMPLESSIVAMENTE
DOVUTO: € 229,00+€ 118,00= € 413,00**

etc

**SULL'IMPORTO DOVUTO DALLA SEDE
CALCOLARNE IL 20% DA
MOLTIPLICARE PER IL N.RO DI UNITA'
LOCALI PRESENTI IN PROVINCIA. IL
RISULTATO VA SOMMATO
ALL'IMPORTO DOVUTO DALLA SEDE
LEGALE**





A seguito del D.M. del 22 maggio 2017, all'importo determinato sulla base della tabella per scaglioni del 2014, per Latina e in riferimento alle annualità 2017, 2018 e 2019, va applicata la medesima riduzione stabilita per il 2016 ovvero del 40%.



Diritto
annuo

Solo sede legale con fatturato maggiore ad € 100.000,00

tributo dovuto - 50%= "*importo base da maggiorare*"
"*importo base da maggiorare*" + 20%= **importo dovuto finale**

sede legale + Unità Locali in provincia e con fatturato maggiore ad € 100.000,00

(Importo dovuto dalla sede legale + importo dovuto dalle Unità Locali in provincia) - 50%= "*importo da maggiorare*"
"*importo da maggiorare*" + 20%= **importo dovuto finale**

N.B.
L'"*importo base da maggiorare*" deve essere utilizzato come base di calcolo laddove l'impresa abbia Unità Locali Fuori provincia, in quanto le maggiorazioni previste da ciascuna provincia potrebbero essere diverse o inesistenti.

Tabella 4

SE OLTRE ALLA SEDE LEGALE VI SONO UNITÀ LOCALI IN ALTRE PROVINCE

Le Unità Locali presenti in altre province devono pagare un importo, per ciascuna di esse, pari al 20% dell'importo dovuto dalla sede legale. Una volta determinato, occorre conoscere per ogni rispettiva provincia, ove le Unità Locali in questione, l'eventuale maggiorazione applicata e procedere alla maggiorazione.

Quindi presumendo che l'impresa con sede legale a Latina, abbia una unità locale nella provincia X (che applica una maggiorazione pari al 15%) e un'altra nella provincia Y (che non applica maggiorazioni) l'importo da calcolare sarà il seguente:

provincia X: importo base da maggiorare + 15%= importo dovuto alla provincia X

provincia Y: importo base da maggiorare + nessuna maggiorazione= importo dovuto alla provincia Y



Importi fissi

Le Imprese individuali

Le imprese individuali pagano un importo fisso. Tale importo però è diverso a seconda della sezione in cui le stesse sono iscritte/annotate. I piccoli imprenditori, gli artigiani, i coltivatori diretti, gli agricoltori etc, sono iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese loro attribuita, mentre l'imprenditore commerciale è iscritto nella sezione ordinaria del suddetto registro.

1. Imprese individuali iscritte nella sezione speciale.

Ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del registro delle imprese è tenuto al versamento del tributo in un misura fissa.

Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

Chi è il piccolo imprenditore? (ISCRITTO NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE)



TRE FIGURE TIPICHE


- *Artigiano*
- *Piccolo commerciante*
- *Coltivatore diretto*

NOZIONE GENERALE

- *colui che esercita l'attività con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia*

2. Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato realizzato ai fini IRAP.



*Diritto Annuale: 24
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato.

**Chi è imprenditore commerciale?
(ISCRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE)**



il concetto di imprenditore commerciale si ottiene per esclusione, sottraendo dalla nozione generale di «imprenditore» la figura dell'«imprenditore agricolo» e (quando ricorre) del «piccolo imprenditore».

È imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) chi esercita:


- un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (ad esempio una fabbrica automobilistica, un'emittente televisiva privata);
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (cioè l'attività «commerciale» comunemente intesa):
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio al dettaglio;
 - commercio ambulante;
 - pubblici esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.);
- un'attività di servizi:
 - attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 - attività bancaria o assicurativa;
 - altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio un'agenzia di mediazione, di pubblicità, ecc.).

Importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Latina per gli anni 2017, 2018 e 2019 :

a) *Imprese individuali iscritte nella sezione speciale.....€ 53,00*
[€ 44,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina⁶ = € 52,80 (€ 53,00 arrotondato)].

In caso di presenza di Unità Locali dovrà essere versato per Latina€ 11,00

⁶ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione



per ciascuna Unità Locale [€52,80 x 20%=€ 10,60 (l'importo calcolato dovrà essere sommato a quello determinato dalla sede legale e poi arrotondato).

- b) *Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria*.....**€ 120,00**
 [€ 100,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina⁷ = € 120,00].
 In caso di presenza di Unità Locali dovrà essere versato per Latina**€ 24,00**
 per ciascuna Unità Locale [€120,00 x 20%=€ 24,00].
- c) *Società Semplici**.....**€ 120,00**
 [€ 100,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina⁸ = € 120,00].
 In caso di presenza di Unità Locali dovrà essere versato per Latina**€ 24,00**
 per ciascuna Unità Locale [€120,00 x 20%=€ 24,00].
- d) *Società Semplici Agricole* (ATTENZIONE DEVONO ESSERE ISCRITTE NELLA SEZIONE AGRICOLA)*.....**€60,00**
 [€ 50,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina⁹ = € 60,00].
 In caso di presenza di Unità Locali dovrà essere versato per Latina**€ 12,00**
 per ciascuna Unità Locale [€60,00 x 20%=€ 12,00].
- e) *Società tra avvocati d.lgs 96/01**.....**€ 120,00**
 [€ 100,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina¹⁰ = € 120,00].
 In caso di presenza di Unità Locali dovrà essere versato per Latina**€ 24,00**
 per ciascuna Unità Locale [€120,00 x 20%=€ 24,00].
- f) *Soggetti iscritti solo al REA*.....**€ 18,00**
 [€ 15,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina¹¹ = € 18,00].
- g) *Unità Locali/sedi secondarie con sede all'estero*.....**€ 66,00**
 [€ 55,00 + maggiorazione del 20% dovuta alla CCIAA di Latina¹² = € 66,00].

⁷ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione
⁸ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione
⁹ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione
¹⁰ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione
¹¹ per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione
¹² per le altre province occorre verificare per ciascuna di esse la percentuale di maggiorazione



**Attualmente, per tali soggetti vige un Regime transitorio secondo il quale pagano in misura fissa; al termine di tale periodo anche tali imprese saranno tenute al pagamento del diritto in base al fatturato.*

Tabella 5

IMPORTI FISSI		
Piccoli imprenditori Agricoltori Artigiani coltivatori diretti etc iscritti nella sezione SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	Sede € 52,80 (da arrotondare)	Per ogni UL € 10,56 (da arrotondare)
Imprenditori commerciali iscritti nella sezione ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	Sede € 120,00	Per ogni UL € 24,00
Società Semplici non agricole, Società tra avvocati	Sede € 120,00	Per ogni UL € 24,00
Società Semplici agricole Iscritte nella sez AGRICOLA DEL REGISTRO DELLE MPRESE	Sede € 60,00	Per ogni UL € 12,00
Unità Locali/sedi secondarie con sede all'estero		Per ogni UL € 66,00
Soggetti ONLY REA	Sede € 18,00	

Unità Locali

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali¹³ sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede (20% di quello dovuto per la sede legale) e un tetto massimo (pari a 200 euro)¹⁴

Unità locali nella medesima provincia della sede legale

Nel caso di Unità Locali (UL) presenti nella medesima provincia della sede legale dovranno pagare la quota per ciascuna UL sommandola a quella della sede legale.

¹³ nel glossario è indicato cosa si intende per Unità Locale

¹⁴ stabiliti con l'articolo 5, comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del 3-6-2011, adeguandolo alle varie riduzioni.



Unità locali presenti in altra provincia rispetto alla sede legale

Nel caso di Unità Locali (UL) presenti in altre province rispetto alla sede legale si dovrà pagare la quota per ciascuna UL distinguendola per ogni provincia di competenza (vedi sezione come compilare il modello F24).



Che cosa è l'Unità Locale?

Indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc..

Come pagare

Con F24


Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, in maniera telematica (F24 telematico).

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Il modello è definito "unificato" perché permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.


I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, patronati ecc.), modalità telematiche di pagamento.

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi e diritti annuali versati erroneamente presso altre camere).



L'unico elemento che consente l'esatta attribuzione del pagamento effettuato alla ditta è il codice fiscale e non la partita i.v.a., pertanto si invita a prestare attenzione in fase di compilazione del modello suddetto.

Si suggerisce di confrontare il codice fiscale presente negli archivi camerali (visura Registro Imprese) con quello che è stato trascritto sul modello F24 al fine di riscontrare eventuali difformità e provvedere alla correzione.



Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE CODICE FISCALE IMPRESA _____

DATI ANAGRAFICI DENOMINAZIONE IMPRESA _____

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/ragione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE A			B	SALDO (A-B)

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale aderente	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C				D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G			TOTALE H	TOTALE

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede	codice ditta	c.c.	periodo di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					L	SALDO (I-L)

FIRMA

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA _____

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE _____

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 n.ro _____ circolare/vaglia postale
 tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAS _____

Autenticato adddebito su conto corrente codice IBAN _____ firma _____

1 - COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE



Pago PA

Con l'iniziativa "pagoPA" è possibile effettuare i pagamenti indirizzati anche alle Camere di Commercio, scegliendo direttamente dal web tra due opzioni:


- Bonifico bancario o bollettino postale on-line
- Carta di credito o debito o prepagata

PagoPA è un sistema pubblico, che garantisce a privati e aziende: da una parte garantisce sicurezza ed affidabilità nei pagamenti; dall'altra che il pagamento sia a titolo definitivo e liberatorio in quanto l'importo dovuto viene certificato dalla PA senza possibilità di errori ed omissioni, fatta la sola eccezione per il pagamento dei tributi il cui importo venga determinato in autoliquidazione dal pagatore.

Dal 2016 è attivo il sito dirittoannuale.camcom.it dedicato ai pagamenti del diritto annuale, con esso è possibile effettuare on-line il calcolo del tributo dovuto ed anche pagare sia mediante la predisposizione del modello F24 che attraverso il canale PagoPA.



*Diritto Annuale: 30
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



Cassa automatica

Questa modalità di pagamento viene utilizzata all'atto dell'iscrizione telematica dell'impresa/del soggetto/dell'Unità Locale. Non può essere utilizzata per i pagamenti successivi all'iscrizione.

Istruzioni sulla compilazione del modello F24

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it", (es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del: – coobbligato; – erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.



The image shows a portion of the F24 payment form. Key sections include:


- DELEGA IRREVOCABILE A:** (blank)
- AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE:** (blank)
- PRIV:** (blank)
- CONTRIBUENTE:**
 - CODICE FISCALE:** CODICE FISCALE NON PARTITA I.V.A.
 - DATI ANAGRAFICI:**
 - DENOMINAZIONE IMPRESA:** (blank)
 - DATI ANAGRAFICI PER IMPRESA INDIVIDUALE:** (blank)
 - DOMICILIO FISCALE:** DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA (blank)
 - CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare:** (blank)

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre.

Per il diritto annuale:

1. Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice fiscale e non la partita IVA (della Società o della Ditta Individuale), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
2. Indicare nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI ed altri tributi locali" nello spazio riservato al "Codice ente"- la sigla automobilistica della provincia della camera di commercio destinataria del versamento (per Latina= LT);

*Diritto Annuale: 31
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



3.Indicare nelle apposite colonne il codice del tributo 3850 e l'anno cui si riferisce il versamento;

4.Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".



N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti.

Avviso


Come è noto sarà prossimamente effettuato l'accorpamento della CCIAA di Latina con la CCIAA di Frosinone, una volta definita saranno aggiornate le sezioni relative al diritto annuale.

Quando Pagare

Imprese già iscritte: Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 e s.m.i.); dal 2017 è il 30 giugno, è però possibile pagare, maggiorando l'importo con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro trenta giorni dal suddetto termine (30 luglio); tale maggiorazione, versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, va applicata anche in ipotesi di compensazione di crediti.



Imprese di nuova iscrizione: Il diritto deve essere corrisposto all'atto dell'iscrizione (con addebito su cassa automatica) oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione con modello F24; (alla pratica telematica deve essere allegato il modello F24 attestante il pagamento, ovvero deve essere specificato nel quadro "note" del Modello I1 o UL che si provvederà al pagamento del diritto annuale entro i termini di legge -30gg-)



*Diritto Annuale: 32
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*

Termini di scadenza:	TERMINE ORDINARIO	TERMINE LUNGO
IMPRESE/SOGGETTI GIA' ISCRITTI	Termine ordinario di versamento previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma 30 giugno.	30 gg successivi al termine ordinario applicando la maggiorazione dello 0,40% sull'importo dovuto, di norma 30 luglio.
IMPRESE/SOGGETTI DI NUOVA ISCRIZIONE	Attualmente entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA.	

Per gli anni 2017, 2018 e 2019:

Come già illustrato nel paragrafo "Quanto Pagare", dal 2017 è stato previsto un nuovo incremento del diritto annuale dovuto per il triennio 2017/2019 nella misura del 20%. Pertanto, le imprese individuali e le società (a parità di fatturato rispetto all'anno precedente) pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2016.


Le imprese che hanno pagato il diritto annuale 2017 prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (28 giugno 2017) dovevano provvedere al versamento del conguaglio (relativo alla maggiorazione del 20% sull'importo come sopra determinato) al massimo entro il 30 novembre 2017 (ovvero entro il 2° acconto delle imposte). Resta inteso che, per chi, invece, ha pagato l'importo ridotto del 50% dopo che il decreto di autorizzazione è entrato in vigore (28 giugno 2017), il versamento doveva essere effettuato in un'unica soluzione comprensivo della maggiorazione del 20%.

Proroga

Può capitare che il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sia prorogato a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Proroga per studi di settore:

Il termine per effettuare i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di



settore è stato spesso prorogato ai sensi di un DPCM e recepito dal MISE con propria nota. Si invita annualmente a consultare il sito web camerale per conoscere eventuali proroghe.

Diritto annuale 2017. Proroga per i soggetti titolari del reddito d'impresa:

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017 – "Differimento del termine di versamento delle imposte", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, è stato prorogato il termine per il versamento delle imposte sui redditi – dal 30 giugno al 20 luglio.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d'impresa (sono pertanto esclusi i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento:


- entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 (posticipato al lunedì 21 successivo), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


Con comunicato stampa del 26/07/17 n. 131, la proroga suddetta è stata estesa anche ai lavoratori autonomi.

Con nota, del 31 luglio 2017, il MISE ha recepito anche per il diritto annuale la disposizione di cui al DPCM del 20 luglio 2017.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche suddette (gli only REA e le imprese che non hanno reddito d'impresa), la scadenza rimane il 30 giugno, con possibilità di versamento al 30 luglio (posticipata al lunedì 31 perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%, o, con ravvedimento operoso al 6%) oltre quest'ultimo termine.

DIRITTO ANNUALE 2017 SCADENZE IN SINTESI:






30/06/2017	PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ORDINARIO (SOGETTI ONLY REA E AGRICOLI, NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA)
30/07/2017	PAGAMENTO DEL DIRITTO MAGGIORANDO L'IMPORTO DELLO 0,40% A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO (SOGETTI ONLY REA E AGRICOLI, NON TITOLARI DEL REDDITO D'IMPRESA)
20/07/2017	TERMINE ORDINARIO PROROGATO SOLO PER I TITOLARI DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
20/08/2017	SLITTATO AL 21/08/17 PERCHE' DI DOMENICA. TERMINE CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% PROROGATO SOLO PER I TITOLARI DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
30/11/2017	ULTIMO GIORNO PER VERSARE L'INTEGRAZIONE DEL 20% PER I SOGETTI CHE HANNO PAGATO IL DIRITTO ANNUALE 2017 CON IMPORTO RIDOTTO AL 50% RISPETTO A QUELLO DOVUTO NEL 2014, PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL 22/05/2017.

DIRITTO ANNUALE 2018 SCADENZE IN SINTESI:

*Diritto Annuale: 35
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*






DIRITTO ANNUALE 2019 PROROGA DEL VERSAMENTO.


Con nota n. 172631, del 02/07/19, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato che la proroga prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'art. 9bis del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e Finanze, si applica anche al diritto annuale 2019.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma suddetta, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel merito dell'ambito soggettivo di applicazione si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019 (vedi appendice n. 7)



DIRITTO ANNUALE 2019 SCADENZE IN SINTESI:




Società con esercizio prolungato

(Circolare MAP N.555358 del 25 luglio 2003)

Ai sensi della circolare n. 555358, al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, le società con esercizio prolungato dovranno versare un diritto annuale relativo all'anno di costituzione.

Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso di specie tale versamento avverrà circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, avvenuto al momento dell'iscrizione.

Quindi alla scadenza del pagamento del diritto annuale, posta tra il momento dell'iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio che si renderà necessario in base al fatturato maturato.



Giova fare un esempio pratico:

“Una società si iscrive al registro delle imprese a settembre 2003 e decide di adottare un esercizio prolungato fino al dicembre 2004.

Al momento dell'iscrizione tale società sarà tenuta a versare il diritto annuale in relazione alla prima fascia di fatturato (cioè € 373) a norma dell'articolo 8, comma 4 del decreto 11 maggio 2001, n.359.

Alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2004 tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l'importo del diritto da versare.

Pertanto tale soggetto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento delle imposte sui redditi, sarà tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell'iscrizione, salvo il conguaglio, in sede di versamento del diritto annuale per l'anno 2005, degli eventuali maggiori importi dovuti in relazione alle fasce di fatturato.

A giugno 2005 tale società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2005, calcolato sul fatturato 2004.


Società con esercizio non coincidente con l'anno solare

(circolare MAP n. 553291/ del 4 Giugno 2003)

L'articolo 17 comma 1 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.m.i., ha disposto che le persone giuridiche devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 17 sopra citato stabilisce, inoltre, che i soggetti, i quali in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano approvato il bilancio nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, devono effettuare comunque il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.



Il comma 3 del citato articolo 17 prevede che il versamento della prima rata d'acconto d'imposta debba avvenire nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

Alla luce di quanto sopra esposto le imprese con esercizio a cavallo d'anno dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Appare opportuno chiarire, infine, che vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si ritiene opportuno proporre un esempio pratico:

Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2008, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2007 e il primo acconto dell'imposte per l'anno 2008 entro il 16 marzo 2009; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2008, commisurato al fatturato 2007, entro il termine sopra evidenziato.

E' sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Informative

Ogni anno, in prossimità della scadenza del tributo, le Camere di Commercio inviano, a scopo informativo, una lettera all'indirizzo p.e.c. dell'impresa iscritta nella provincia di competenza. In essa sono indicate le informazioni utili per determinare il tributo dovuto.

{# project.codice=}



C.FISC: {project.codfiscala}
 CCIAA-MSBA: {project.ccciaaaba} {#list project.datianagrafica as
 nome} {i name}
 /{i list}

DIRITTO ANNUALE 2018

SCADENZA

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2018:
 Termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sul reddito, in valuta di
30 giugno 2018*
 (in escludendo i versamenti di altre imposte tributarie)

AVVISO IMPORTANTE

TERMINI PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2017 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

In allegato ad essa, nel caso in cui l'impresa abbia iscritte anche Unità Locali, è inserita anche una scheda impresa, nella quale sono indicate le Unità Locali distinte per provincia e l'eventuale maggiorazione da corrispondere ove la Camera di Commercio in cui esse siano iscritte ne preveda l'applicazione.



*Diritto Annuale: 39
 una semplice guida
 per i non addetti ai lavori*

Mancata ricezione delle informative

In caso di mancato ricevimento delle informative, le imprese possono ottenere una copia presso l'Ufficio Diritto Annuo o direttamente sul sito camerale cameradicommerciolatina.it sezione diritto annuale sottosezione "modelli, allegati".

Il mancato ricevimento delle informative non esonera l'impresa dal pagamento del diritto annuale, la stessa è tenuta ad attivarsi, tra l'altro, a verificare anche la causa della mancata ricezione, verificando il funzionamento della propria casella pec dichiarata al Registro delle Imprese e provvedere agli opportuni correttivi.

Certificato Camerale

Si informa che, in ottemperanza al disposto della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 art. 24 comma 35, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto, il versamento del tributo sarà condizione per il rilascio della certificazione.


L'impresa potrà ottenere il certificato solo adempiendo ed esibendo la quietanza di versamento all'Ufficio anche a mezzo email, per consentire lo sblocco della certificazione al seguente indirizzo: dirittoannuo@lt.camcom.it avendo cura di indicare nell'oggetto dell'email, per consentire una più veloce risposta, "RICHIESTA CERTIFICATO".

La richiesta della visura camerale non è, invece, soggetta a restrizioni.

Sanzioni

Prima delle sanzioni esiste un modo per rimediare: il *Ravvedimento Operoso*

L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima constatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione; tale istituto è stato recepito dal D.M. n. 54/2005 Regolamento sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale (art.6).



Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento “breve” con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti*, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento “lungo” con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali*. Il minimo è il 30%*, pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										TOTALE		E		F			
codice ente/ codice comune	Rate	Imp. 2011	Acc.	Salda	numero mensili	codice tributo	riduzione/ mese di	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati							
LT						3850		Anno,									
LT						3851		Anno,	TRIBUTI								
LT						3852		Anno,	INTERESSI								
									SANZIONE								
datazione						TOTALE		G		TOTALE		H		SALDO (G-H) TOTALE			
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI																	
INAIL		codice sede	codice ditta	c.c.	causale	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa		importo a debito versati		importo a credito compensati				SALDO (I-L)			
						TOTALE		I						SALDO (M-N)			
						TOTALE		M		SALDO FINALE		N		EURO - TOTALE			
FIRMA																	
ESTREMI DEL VERSAMENTO										PER COMPLETARE A CARA DI BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE							
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno		banca/postale									
giorno	mes	anno	BANCA		CAB/3400000		n.ro		c/c postale								
DATA								tratto / emesso su		cod. ABI		CAB					
Autorizzato e debitore su conto corrente codice IBAN										L. T. I.		firma		FIRMA			

In merito alle aliquote applicate in sede di ravvedimento operoso il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 2417 del 20 dicembre 2008 ha chiarito che la modifica disposta dal comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto n.54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili.

In caso di versamenti incompleti il ravvedimento dovrà essere calcolato diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito. Infatti se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno o comunque entro il primo termine di scadenza (quello nel quale non è prevista l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%), la sanzione dovrà essere computata solo sul pagamento omesso, mentre se il versamento originario è eseguito dopo tale data, la sanzione base sarà applicata sull'intero importo dovuto.


I codici tributo sono:

3850 per il diritto annuale - 3851 per gli interessi legali - 3852 per la sanzione ridotta

Il codice ente locale per Latina è LT

L'anno di riferimento da indicare è l'anno da regolarizzare.

Pertanto entro il 30 giugno (ad esempio) dell'anno successivo all'anno di riferimento (**ovvero un anno dalla violazione**) è possibile sanare le eventuali irregolarità riferite all'anno di riferimento stesso.



Si ricorda, inoltre, che il ravvedimento lungo è valido se fatto entro un anno dalla violazione, pertanto, le imprese iscritte in corso d'anno dovranno conteggiare il termine dalla data della presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro delle Imprese.

Sanzioni

In caso di tardivo od omesso pagamento, saranno applicate sanzioni variabili da un minimo del 10 ad un massimo del 100%, così come previsto dalla normativa vigente (art.18 della L.580/1993, D.M. 54/2005, Circolare n.3587 del 20 giugno 2005, Regolamento consiliare approvato con provv. n. 5 del 17 marzo 2006 e smi).

Con recente delibera, la Giunta Camerale ha apportato significative modifiche al Regolamento Consiliare adottato nel 2006 entrate in vigore il 5 novembre 2014, recependo, tra l'altro, le indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27 del 2 agosto 2013 e della circolare del MISE circolare n. 172574, del 22 ottobre 2013.


Di seguito si sintetizzano schematicamente alcune importanti novità introdotte:

Tipo violazione	Descrizione
Tardivo	Versamento effettuato, per l'intero importo dovuto, con un ritardo non superiore a 30gg rispetto al termine ordinario per le imprese di NUOVA ISCRIZIONE
Omesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. versamento non eseguito (<i>sia per le nuove iscritte che per le imprese già iscritte al RI/REA</i>) 2. versamento eseguito con ritardo superiore ai 30gg dalla scadenza del termine ordinario <i>per le imprese di NUOVA ISCRIZIONE</i> 3. versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo <i>per tutti i soggetti già iscritti senza avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso</i> 4. versamento incompleto con sanzione sulla parte non versata <u>solo nel caso in cui il versamento sia stato eseguito entro i termini del pagamento ordinario e lungo</u> <i>sia per le nuove iscritte che per le imprese già iscritte al RI/REA</i> 5. versamento incompleto nel caso in cui il versamento sia stato eseguito dopo i termini del pagamento ordinario <i>per le nuove iscritte e lungo per i soggetti già iscritti</i>



Criteria di determinazione della sanzione

Violazione	Aliquota sanzione	Note
TARDIVO	10% sull'intero importo dovuto	Tale violazione è prevista solo per le imprese/i soggetti nuovi iscritti
OMESSO PER: 1. versamento non eseguito 2. versamento eseguito con ritardo superiore ai 30gg dalla scadenza del termine ordinario per le imprese di NUOVA ISCRIZIONE 3. versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo per tutti i soggetti già iscritti senza avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso	30% sull'importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l'istituto della continuazione - eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale	Gravità della violazione: vedi art. 7 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi Recidiva: vedi art. 9 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi
OMESSO PER: 4. versamento incompleto con sanzione sulla parte non versata <u>solo nel caso in cui il versamento sia stato eseguito entro i termini del pagamento ordinario e lungo</u>	30% sull'importo dovuto e non versato + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione +/- eventuali rettifiche della sanzione per l'istituto della continuazione - eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale	Riduzione della violazione: vedi art. 8 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi Violazioni continuate: vedi art. 10 Regolamento Camerale provv. n. 5/2006 e smi
OMESSO PER: 5. versamento incompleto nel caso in cui il versamento sia stato eseguito dopo i termini del pagamento ordinario per le nuove iscritte e lungo per i soggetti già iscritti	30% sull'intero importo dovuto + eventuali maggiorazioni per recidiva e gravità della violazione che verranno applicate solo sulla parte non versata +/- eventuali rettifiche della sanzione per l'istituto della continuazione - eventuali riduzioni previste dal regolamento camerale	
N.B. nel caso di versamento senza la maggiorazione dello 0,40%, eseguito da parte delle imprese già iscritte entro il termine lungo, il versamento è considerato incompleto della parte non versata calcolata sommando al diritto dovuto la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40% e sottraendo la somma pagata.		



Tutela

Laddove si ritenesse necessaria una revisione della propria situazione debitoria o si intendesse contestare la cartella di pagamento o per formulare una specifica richiesta attinente è possibile formulare:

- *Richiesta di riesame in autotutela*

Il contribuente, nei casi di illegittimità o infondatezza della presente cartella, può presentare al Segretario Generale della Camera di Commercio richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima. La presentazione delle citate memorie, in sede di autotutela, non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.

-*Ricorso alla Commissione Tributaria - Reclamo e mediazione*

E' possibile proporre ricorso, ai sensi del D. Lgs 546/92 e smi, alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina entro 60 giorni dalla data della notifica della presente cartella (tenendo conto della sospensione del periodo feriale estivo vigente). Per la possibilità di notifica telematica si consulti il sito www.giustiziatributaria.gov.it (1° gennaio 2018).

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Segreteria della Camera di Commercio, ovvero telematicamente firmato digitalmente.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90gg dalla data di notifica, in attesa della risposta della Camera di Commercio, mentre, in caso di mancata risposta o diniego, decorsi i 90 gg suddetti, laddove si intendesse insistere nelle proprie contestazioni, è possibile costituirsi in giudizio entro i successivi 30gg.

- *Costituzione in giudizio*

Entro 90 giorni la Camera di Commercio si pronuncerà in merito al reclamo presentato dal contribuente. Decorsi 90 giorni dalla data di notifica alla Camera di Commercio, qualora il



contribuente intenda proseguire in sede giurisdizionale, dovrà costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni, a pena di inammissibilità, depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale, pec, o del deposito.

Cartelle di pagamento

La cartella di pagamento viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società del gruppo Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. e/o dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'**Agenzia delle entrate** a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia).


L'obiettivo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è di migliorare l'attività di riscossione nazionale mediante un approccio che garantisca economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e aumento dei volumi di riscossione, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.

Il nuovo Ente pubblico economico ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Gli organi sociali di Agenzia delle entrate-Riscossione sono il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. Il Comitato di gestione è composto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'Ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.

(fonte: <https://www.agenziaentraterriscossione.gov.it/it/il-gruppo/Chi-siamo/>)

Viene inviata al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all'indirizzo della sede legale.

Per le società può anche essere notificata a tutti i soci obbligati in solido (soci di società di persone esclusi accomandanti nelle sas, liquidatori etc.); l'obbligazione è solidale ma il pagamento tempestivo da parte di un solo coobbligato fa automaticamente "annullare" le



cartelle degli altri debitori in solido. E' importante però che il pagamento sia eseguito entro il termine. Infatti la cartella deve essere pagata entro 60gg dalla notifica, il pagamento successivo, di fatto, non salda il debito dovendo corrispondere interessi di mora ed aggi/oneri per la riscossione. L'Agente della riscossione ha diritto, per l'attività da questi svolta fino al 31 dicembre 2015, ad un aggio in ragione percentuale sull'importo iscritto a ruolo. Dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli "oneri di riscossione", che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell'1,65% rispetto al passato.


In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli "oneri di riscossione", interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell'importo dovuto. Anche in questo caso c'è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).

Se la cartella, fino al 31 dicembre 2015, è stata pagata entro i sessanta giorni previsti, l'aggio a carico del contribuente sarà diviso con l'Ente creditore e, pertanto, l'importo richiesto sarà maggiorato solo di un aggio pari al 4,65%. Invece, nel caso in cui il contribuente abbia lasciato trascorrere i 60 giorni senza aver eseguito il pagamento l'aggio sarà totalmente a suo carico, con l'aggiunta degli interessi di mora (maturati giorno per giorno dalla data di notifica) e delle spese per le eventuali procedure esecutive sostenute da Equitalia.

Si riportano nell'appendice 2 due tabelle riassuntive estratte dal sito <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/PerSaperneDiPiu/Documents/Cartella/> relativamente agli aggi/oneri di riscossione ed interessi di mora.

Nell'appendice 3 si riporta la cartella in uso fino al 1° luglio 2017 estratta dal sito di Equitalia suddetto.

Nell'appendice 4 si riporta il nuovo format della cartella di pagamento approvato a luglio 2017.



Sul portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Nuova-cartella-di-pagamento-piu-chiara-e-semplce/> è altresì presente una guida per la lettura della cartella di pagamento.

FALSIMILE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQQQ
NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00/000

REGIONE O ZONA:
GRUPPO:

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
Dettaglio dei pagamenti							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Spazio riservato all'Agente della riscossione.

RUOLI EMESSI DA Denominazione Ente Creditore - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

In queste sezioni vengono indicati i codici tributo che, per il diritto annuale sono 961 (diritto), 962 (sanzioni) e 992 (interessi). Si trovano anche informazioni inerenti la violazione commessa e il numero REA dell'impresa. Nelle ultime pagine inoltre sono dettagliati i conteggi eseguiti e illustrata in maniera più dettagliata la sanzione.

Il comma 2 dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 prevede che le cartelle di pagamento debbano essere redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. L'approvazione dei nuovi modelli è avvenuta il 20 marzo 2010 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sostituendo integralmente il modello precedente. Hanno caratteri più grandi e contengono informazioni più dettagliate al fine di mettere il contribuente nelle condizioni di una ancora più agevole lettura rispetto all'ultima versione, rispondendo così all'esigenza, sempre più crescente, di garantire una maggiore intelligibilità del contenuto delle cartelle.

A seguito della riforma del sistema di riscossione coattiva (DD.LLvi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione competente è quello della provincia in cui – negli archivi

*Diritto Annuale: 47
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



dell'Anagrafe Tributaria – si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori (esempio INPS, COMUNE, AGENZIA ENTRATE).

L'agente della riscossione competente per oltre l'80% dei nominativi iscritti a ruolo dalla CCIAA di Latina è EQUITALIA Servizi di riscossione SPA, dal 1° luglio 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , SS dei Monti Lepini km 51,260 – 04100 Latina

Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Latina, Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione delle motivazioni della sanzione e conseguente iscrizione a ruolo nonché del numero REA identificativo dell'impresa morosa.

Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono consultare con più dettaglio nella sezione "Dati a uso degli uffici":


Il codice 961 si riferisce al diritto annuale da pagare, il codice 962 alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi) il codice 992 agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di emissione dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.

Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio.

Infine vi sono le istruzioni per il pagamento totale, parziale oppure rateale, nonché informazioni su come e quando ricorrere.

Rottamazione cartelle ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter") e al "Saldo e stralcio"

Chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle dovrà saldare il proprio debito entro le scadenze previste. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito



<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it> e presso tutti gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia spa).

Informazioni varie utili

Trasferimento dell'impresa in altra Provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Si invita a prestare attenzione al momento della compilazione del modello F24 indicando nella sezione destinata all'Ente locale la sigla della provincia di provenienza.


Rimborsi

Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Per le annualità anteriori al 2000 le richieste e le azioni giudiziali dovevano essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all'Ufficio in carta semplice entro 24 mesi dalla data del pagamento, assicurando nella richiesta di non provvedere al recupero anche autonomamente mediante l'istituto della compensazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare e corredata dalla copia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale (la copia del documento non è richiesta nel caso di sottoscrizione con firma digitale). L'impresa deve essere in regola con i pagamenti delle altre annualità. Al fine di verificare la presenza di tutti i requisiti, si invita sempre a contattare l'Ufficio Diritto Annuale per una verifica.

Sul sito cameradicommerciolatina.it, nella sezione diritto annuale / modelli e allegati è possibile scaricare un modello per l'istanza di rimborso.



Richieste di cambio annualità o tributo

Nel caso di errori di indicazione dell'annualità o del tributo è possibile presentare istanza di correzione all'Ufficio Diritto Annuale, si rammenta, tuttavia, che tale modifica ha effetto esclusivamente sul programma informatico camerale e non anche nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, al fine di commettere duplicazioni, o erronei recuperi mediante compensazione, si invita prenderne nota.

Sul sito cameradicommerciolatina.it, nella sezione diritto annuale / modelli e allegati è possibile scaricare un modello per l'istanza di cambio anno.

P.E.C.

E' il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. Tale sistema è in grado di **garantire la certezza del contenuto** non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce l'opponibilità a terzi del messaggio in caso di contenzioso. E' infatti rilasciata una ricevuta che costituisce la prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli allegati, nonché la ricevuta di avvenuta consegna.

Per il suo valore legale è importante che il titolare di una P.E.C. la consulti quotidianamente.


Eventuali modifiche nell'indirizzo di posta elettronica certificata devono essere tempestivamente comunicate al Registro delle Imprese.

ATTI DEPOSITATI SUL SITO WEB DELLA CCIAA E DI INFOCAMERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA)

L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973, procede all'affissione delle cartelle notificate a mezzo pec e non andate a buon fine sul sito camerale e dal 1° luglio 2017 sul sito di Infocamere attidepositati.infocamere.it. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi al sito tramite CNS (carta nazionale dei servizi). La Camera di Commercio e la stessa Infocamere non hanno





*Diritto Annuale: 50
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



accesso e non rilasciano atti depositati dagli Agenti della riscossione che possono essere recuperati solo ed esclusivamente accedendo all'AREA RISERVATA di questo sito.


Per informazioni che riguardano l'atto depositato è possibile rivolgersi all'assistenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che risponde al numero 06 0101.

Per ricevere assistenza tecnica sulle modalità di accesso agli atti è possibile consultare la sezione SUPPORTO.



Attenzione alle comunicazioni ingannevoli

Diritto Annuale: 51
una semplice guida
per i non addetti ai lavori



ATTENZIONE ALLE
COMUNICAZIONI
INGANNEVOLI



E' ancora diffuso l'invio, in concomitanza alla scadenza del pagamento delle imposte e del diritto annuale, da parte di società estranee al mondo


camerale, di lettere che invitano ad effettuare un pagamento di un bollettino di conto corrente per iscriversi in un registro o elenco o la sottoscrizione di abbonamenti etc. Si tratta di comunicazioni che, spesso, hanno indotto il destinatario delle stesse ad effettuare il pagamento richiesto nella convinzione di assolvere all'obbligo del versamento del diritto annuale, comportando quindi l'omissione del tributo camerale con la conseguente irrogazione di sanzioni.

Si ricorda pertanto che il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettini di conto corrente.

Ad esempio: per pagare il diritto annuale non occorrono bollettini di Conto corrente ma solo il modello F24 telematico!

In concomitanza con la scadenza del tributo camerale, sovente arrivano comunicazioni simili a quelle della Camera di Commercio ma che in realtà hanno altre finalità come quelle di carpire informazioni personali o addirittura riscuotere pagamenti a titolo di iscrizioni in particolari elenchi. Il tributo camerale si riscuote unicamente con F24 telematico e non con bollettini di conto corrente.

Esempio di informativa del diritto annuale




Ufficio Diritto Annuale



COMUNICA

*Diritto Annuale: 52
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



Dal 1° aprile 2010 tutte le imprese - sia individuali che societarie - devono obbligatoriamente espletare gli adempimenti attinenti al Registro delle imprese (iscrizione, modifica, cessazione) per via telematica o su supporto informatico, tramite la procedura ComUnica.

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta. Materialmente è costituita da un dispositivo fisico al cui interno è registrato un “certificato digitale” di autenticazione personale (associato univocamente ad una persona fisica). Il dispositivo può avere la forma di una Smart card o di un Token USB:


- Smart-card (tessera con microchip tipo carta di credito) – per essere utilizzata necessita di un apposito lettore da installare sul personal computer in uso.
- Token USB (dispositivo USB tipo ‘chiavetta’) – integra le funzioni di lettore e non richiede l’installazione di ulteriori dispositivi

Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e identifica in maniera digitale una persona fisica. Viene emesso da un’apposita Autorità di certificazione (Certification Authority – CA) riconosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate nel certificato.

SPID

SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti.

Contatti





Ufficio Diritto Annuale: si riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, e nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore 15.30 alle 16.30.



Email: dirittoannuo@lt.camcom.it

Pec: dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it

(N.B. le caselle di posta elettronica sono presidiate i giorni feriali dal lunedì al venerdì fino alle ore 14.00)



Tel. **07736721** (tutti i giorni ad esclusione del venerdì è funzionante anche il nr,o 0773672300).


F.A.Q.

D. Sto iscrivendo la mia impresa al Registro delle Imprese come posso pagare il diritto annuale?

R. in fase di iscrizione (sia dell'impresa che di eventuali Unità Locali/sedi secondarie) il diritto annuale può essere pagato sia telematicamente contestualmente all'iscrizione che entro 30gg dalla domanda di iscrizione con modello F24.

D. Come posso calcolare il diritto annuale da pagare?

R. Il diritto annuale dovuto dalle imprese in misura commisurata al fatturato ai fini IRAP deve essere calcolato sulla base della tabella per scaglioni e seguire le indicazioni previste per ciascun anno ed indicate sul sito camerale. Ad ogni modo dal 2016 è in funzione un apposito sito web denominato dirittoannuale.camcom.it, nel quale è presente un sistema di calcolo automatico e nel quale è altresì prevista la possibilità di pagare direttamente online. In alternativa si segnala che sul sito camerale cameradicommerciolatina.it è presente nella sezione diritto annuale – modelli e allegati un foglio di calcolo excel.



D. Ho cancellato la partita iva e non svolgo più l'attività sono esonerato dal pagamento del diritto annuale?

R. Se l'impresa risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese non si è esonerati dal pagamento del diritto annuale; analogamente, anche le imprese inattive sono tenute al pagamento del tributo stesso, essendo il presupposto del pagamento l'iscrizione nel suddetto Registro e non l'esercizio di una attività.

D. Ho trasferito l'impresa da Latina a Roma dove devo pagare il diritto annuale dell'anno in cui è avvenuto il trasferimento?

R. In caso di trasferimento in altra provincia, il diritto dell'anno in cui è avvenuto il trasferimento deve essere pagato alla CCIAA della provincia dove l'impresa risulta iscritta al primo gennaio, dall'anno successivo dovrà essere pagato alla Camera di Commercio di destinazione. Quindi nel caso in questione andrà pagato: 1. l'anno del trasferimento a Latina; 2. l'anno successivo al trasferimento a Roma.


D. Qual è l'aliquota del ravvedimento lungo e quale annualità devo indicare, in corrispondenza degli interessi e delle sanzioni nel modello F24?

R. L'aliquota, per la CCIAA di Latina, del ravvedimento lungo è pari al 6% del tributo, in fase di compilazione del modello F24 andrà indicato il medesimo anno del tributo a cui il ravvedimento si riferisce.

D. Ho ricevuto e pagato una cartella di pagamento per una violazione commessa in qualità di socio di una società di persona, mi sono accorto che la medesima cartella è stata notificata anche all'altro socio, devono essere pagate entrambe?

R. No, se la cartella pagata è stata versata nei termini. Nel caso di società di persone, la cartella di pagamento relativa al recupero del diritto annuale viene emessa in tante copie quanti sono i soggetti obbligati in solido (il numero della cartella è seguito da un numero progressivo: 0000/000; 0000/001; 0000/002..); per estinguere l'obbligazione è sufficiente effettuare il pagamento di una sola delle cartelle con il medesimo numero.

Ad esempio, nel caso in cui, entro 60 gg dalla notifica, sia pagata la cartella intestata alla società anche il coobbligato sarà automaticamente liberato.



Nel caso in questione pertanto, l'avvenuto pagamento nei termini della cartella di pagamento in oggetto ha estinto l'obbligazione nei confronti degli obbligati in solido. Le cartelle nel frattempo emesse, aventi il medesimo numero, non dovranno essere nuovamente pagate. Se sono, invece, trascorsi i 60gg dalla notifica conviene rivolgersi all'Agente per la Riscossione ex Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione per conteggiare eventuali oneri aggiuntivi nel frattempo maturati.

D. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia mi ha notificato una raccomandata nella quale è scritto che la Camera di Commercio/Infocamere ha in deposito una cartella di pagamento, dove posso ritirarla?

R. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, l'Agente per la Riscossione notifica gli atti ad esso pervenuti dai vari Enti creditori a mezzo posta elettronica certificata (PEC), laddove presente nei vari archivi istituzionali.


Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC dovesse essere infruttuosa, (ad esempio, per il mancato funzionamento della casella di posta elettronica certificata o perchè la stessa risulta satura), l'Agente suddetto provvede al deposito telematico sul sito web della Camera di Commercio competente fino a giugno 2017, da luglio 2017 vengono depositati sul sito attidepositati.infocamere.it.

L'accesso al documento depositato suddetto è consentito solo al destinatario, il quale potrà consultarlo tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o altro dispositivo equivalente. La Camera di Commercio ed Infocamere non sono in possesso materialmente dell'atto, non sono, pertanto, in grado di poter fornire chiarimenti in merito.

Per conoscere con esattezza il contenuto della cartella in questione è necessario procedere alla consultazione on line così come dettagliatamente indicato nel retro della lettera inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia, maggiori informazioni possono essere reperite contattando il n.ro di telefono dedicato 06/0101.

I siti web sono i seguenti:

attidepositati.camcom.it fino al 30 giugno 2017 e attidepositati.infocamere.it dal 1° luglio 2017.



D. Ho ricevuto una telefonata nella quale un presunto impiegato della Camera di Commercio mi ha chiesto il mio codice IBAN per erogare un rimborso, è effettivamente così?

R. Non sono previste telefonate per conto dell'Ufficio Diritto Annuale richiedenti codici IBAN per rimborsi. Ad ogni modo gli impiegati camerale quando contattano le imprese si qualificano dando la possibilità all'interlocutore di verificare l'attendibilità della comunicazione. Si segnala che sulla home page del sito camerale è stato pubblicato recentemente un vademecum dell'Antitrust relativo all'argomento nonché un video illustrativo, di seguito si forniscono i link:

<http://cameradicommerciolatina.it/attenzione-alle-comunicazioni-ingannevoli/>

<http://cameradicommerciolatina.it/io-non-ci-casco-vademecum-anti-inganni-dellantitrust-contro-le-indebite-richieste-di-pagamento-alle-aziende/>

D. Come posso essere certo del numero delle Unità Locali dell'impresa?

R. Allegata all'informativa, inviata annualmente dalla Camera di Commercio dove è iscritta la sede legale dell'impresa, è trasmessa, se sono presenti anche Unità Locali, una "scheda impresa" nella quale sono indicate quante Unità Locali risultano iscritte sia in provincia che fuori, con l'indicazione per ciascuna dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla provincia interessata.


D. Non ho ricevuto l'informativa relativa al diritto annuale da pagare ogni anno. Come mai?

R. La lettera contenente le informazioni relative al diritto annuale da versare per l'anno in corso è inviata telematicamente all'indirizzo p.e.c. dell'impresa, l'invio cartaceo è previsto solo per i soggetti non tenuti all'obbligo della comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ad es. only rea).

Se la casella pec non è funzionante o satura non è previsto l'invio di ulteriori lettere. Si invita a controllare con frequenza la casella pec dell'impresa e a tenerla sempre attiva.

APPENDICE

*Diritto Annuale: 58
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



APPENDICE N. 1 - NOTA MINISTERIALE nota n.19230 del 3 marzo 2009

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 03/03/2009 - 0019230
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII - ex DGVNT

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
C.so Stati Uniti, 14

35127 PADOVA


ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Via G. B. Morgagni, 30/H

00100 ROMA

ALL'ISTITUTO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

*Diritto Annuale: 59
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

Oggetto: Individuazione dei rigli del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009

Con riferimento alla prossima scadenza di pagamento del diritto annuale 2009 si richiama l'attenzione delle camere di commercio sulla necessità di fornire con l'informativa, prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, delle indicazioni esatte in merito al significato del termine "fatturato" nell'ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, tenuto conto della definizione di "fatturato" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto 11 maggio 2001, n. 359.

Tanto è necessario in relazione alle variazioni sulla normativa dell'IRAP introdotte dal comma 50 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP e in riferimento alle quali è stato approvato dall'Agenzia delle entrate il nuovo modello IRAP 2009, con provvedimento del 31 gennaio 2009.

Tenuto conto del nuovo modello di dichiarazione fiscale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si ritiene necessario precisare, per le società di capitali, le società di persone e le persone fisiche, che l'ammontare del fatturato dei contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si ricava dai quadri del modello IRAP 2009.

Si ritiene necessario preliminarmente evidenziare che:

1) anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

2) si conferma, come già stabilito con nota n. 3317 del 29/4/2008, che i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP;

3) si conferma, infine, come da nota n. 5024 del 16 giugno 2008, che i Confidi, in particolare, in considerazione della peculiare attività che svolgono, devono far riferimento alla voce M031 “corrispettivi per le prestazioni di garanzia” del proprio conto economico.

Si ritiene, ora di analizzare i diversi quadri del modello ed in particolare:

MODELLO IRAP 2009 – Quadro IC - Società di capitali

Sezione I – Imprese industriali e commerciali

I contribuenti che compilano la sezione I, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e al rigo **IC5** (*altri ricavi e proventi*) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Sezione II- Banche e altri soggetti finanziari

I contribuenti che compilano la sezione II, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IC15** (*Interessi attivi e proventi assimilati*) e al rigo **IC18** (*Commissioni attive*) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 e sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IC1** (*ricavi delle vendite e delle*



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

prestazioni), al rigo **IC5** (*altri ricavi e proventi*) e al rigo **IC15** (*Interessi attivi e proventi assimilati*) del quadro IC del modello IRAP 2009.

Sezione III- **Imprese di assicurazioni**

I contribuenti che compilano la sezione III, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile, precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento dell'ISVAP 4 aprile 2008, n. 22 (pubblicato nella G.U. n.106 del 29 aprile 2008).

Sezione V- **Società in regime forfetario**

I contribuenti che compilano la sezione V, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO IRAP 2009 – Quadro IQ - Persone fisiche

Sezione I – **Imprese art. 5-bis d.lgs. n. 446 del 1997**

I contribuenti che compilano la sezione I, al fine del calcolo del fatturato devono considerare l'importo indicato al rigo **IQ1** (*ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b) f) e g) del TUIR*). I contribuenti devono, altresì, scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore riportato nello stesso quadro.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

Sezione II – Imprese art. 5 d.lgs. n. 446 del 1997

I contribuenti che compilano la sezione II, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IQ13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e al rigo **IQ17** (*altri ricavi e proventi*).

Sezione III- Imprese in regime forfettario

Le **imprese che determinano forfettariamente il reddito d'impresa**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ 41** (*reddito d'impresa determinato forfettariamente*).

MODELLO IRAP 2009 – Quadro IP - Società di persone


Sezione I – Società commerciali art. 5-bis d.lgs. n. 446 del 1997

I contribuenti che compilano la sezione I, al fine del calcolo del fatturato devono considerare l'importo indicato al rigo **IP1** (*ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b) f) e g) del TUIR*). I contribuenti devono, altresì, scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore riportato nello stesso quadro.

Sezione II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, d.lgs. n. 446 del 1997

I contribuenti che compilano la sezione II, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e al rigo **IP17** (*altri ricavi e proventi*).

Le **società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria** che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/97, al





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), al rigo **IP17** (*altri ricavi e proventi*) e al rigo **IP18** (*Interessi attivi e proventi assimilati*) del quadro IP del modello IRAP 2009.

Sezione III- Società in regime forfetario

Le **società di persone che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*).

Sezione IV- Società esercenti attività agricola

Le **società di persone esercenti attività agricola**, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, utilizzano quanto riportato nel rigo **IP 52** (*corrispettivi*).

SOCIETA' DI COMODO – Modello IRAP 2009 Quadro IS - Sezione IV

Le **società non operative**, denominate società di comodo, sono soggette ad una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV – Soggetti non operativi ex art. 30 l. n. 724/94 del quadro IS, sezione che non rileva ai fini della determinazione del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

CONTRIBUENTI “MINIMI”

Il regime dei “contribuenti minimi” è stato introdotto dall’articolo 1 commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è riservato, fra l’altro, alle persone fisiche residenti in Italia esercenti attività d’impresa, che:


- hanno conseguito ricavi in misura non superiore a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione;
- nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisiti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000.

Per tali soggetti, se iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, si assumono i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

MODALITA’ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Si intende, infine, precisare l’iter per determinare le misure del diritto annuale dovuto e i criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale, in sostituzione di quanto indicato nella nota n. 966 del 20.06.2008, al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ed evitare, quindi, che differenti criteri producano errori e conseguenti sanzioni a carico dei contribuenti.

A tal proposito si precisa, anche alla luce delle segnalazioni fornite dalle stesse camere di commercio, che il criterio individua un nuovo algoritmo di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

Anzitutto, si conferma che l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio mediante modello F24 è espresso in **unità di euro**.

Al fine di arrotondare all'unità di euro l'importo da versare, si ritiene opportuno individuare il criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001: "qualora l'importo contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità".

L'arrotondamento al centesimo di euro si configura, pertanto, come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro.


L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, in analogia alle modalità di arrotondamento all'unità adottate nella modulistica delle dichiarazioni fiscali, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite
(ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Nei calcoli intermedi debbono invece essere utilizzati **cinque decimali**.

In presenza di un numero di decimali superiore a cinque, l'**arrotondamento al 5° decimale** è effettuato secondo la *regola matematica* in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso).





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

Il **diritto base della sede legale** – per gli iscritti nella **sezione ordinaria** del registro delle imprese- si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato (*diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto*) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa; mantenendo cinque decimali.


Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per ciascuna **unità locale**, nei limiti dell'importo indicato dal decreto di determinazione delle misure del diritto annuale (nel caso l'importo calcolato ecceda detto limite, si assume tale limite come diritto annuale base della singola unità locale).

L'importo del diritto base così calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con 5 decimali dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa nell'ambito della stessa provincia.

Analogamente, per le imprese iscritte nella **sezione speciale** che esercitano l'attività anche tramite unità locali, il calcolo del diritto base per la singola unità locale andrà effettuato mantenendo, nel risultato ottenuto, le cinque cifre decimali. L'importo base calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali della medesima provincia e sarà sempre comprensivo delle cinque cifre decimali.

L'eventuale **maggiorazione deliberata dalla singola camera di commercio** ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dovrà essere calcolata sull'intero importo dovuto alla Camera medesima, espresso con cinque decimali, vale a dire:

- sulla somma dell'importo base della sede e dell'eventuale importo dovuto per le unità locali ubicate nell'ambito della stessa provincia, tutti espressi con cinque decimali;





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa
Tecnica Ufficio XII – ex DGVNT

- sull'importo complessivamente dovuto per tutte le unità locali ubicate nella medesima provincia, diversa da quella della sede legale, espresso con cinque decimali.


Si ritiene opportuno rammentare, infine, che in caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, l'importo del diritto dovuto, incrementato della **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**, deve essere esposto nel modello F24 e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Per ulteriore chiarezza si allegano **alcuni esempi numerici**.

Si ritiene opportuno evidenziare che con le indicazioni contenute nella presente nota si intendono superate, a decorrere dal diritto annuale 2009, le indicazioni con essa incompatibili contenute in precedenti circolari e note di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Vecchio)

DIE





Allegato alla nota n. 19230 del 3/3/09

1° esempio – Sezione Ordinaria:

L'impresa Alfa, iscritta nella sezione ordinaria del R.I. ha dichiarato, per il 2008, un fatturato di **2.610.596 euro**.

L'impresa calcola, per il 2009, per la sede legale, un importo base derivante dal seguente sistema di calcolo:

sui 100.000,00 euro di fatturato del 1° scaglione	200,00000 euro
sui 150.000,00 euro di fatturato del 2° scaglione lo 0,015%, ovvero	22,50000 euro
sui 250.000,00 euro di fatturato del 3° scaglione lo 0,013%, ovvero	32,50000 euro
sui 500.000,00 euro di fatturato del 4° scaglione lo 0,010%, ovvero	50,00000 euro
sui 1.610.596,00 euro di fatturato del 5° scaglione lo 0,009%, ovvero	144,95364 euro
Per un totale complessivo (diritto base sede legale) pari a	449,95364 euro

Vengono di seguito evidenziate alcune possibili situazioni di versamento per l'impresa Alfa:

- la **sede legale** dell'impresa Alfa risiede in una provincia ove la camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni (ex. co 6, art. 18, L.580/1993) ed esercita l'attività senza servirsi di altre unità produttive nella stessa provincia (unità locali) – esempio **1.A**
- la **sede legale** dell'impresa Alfa risiede in una provincia ove la camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni (ex. co 6, art. 18, L.580/1993) ed esercita l'attività con 2 unità produttive nella stessa provincia (unità locali) – esempio **1.B**
- la **sede legale** dell'impresa Alfa risiede in una provincia ove la camera di commercio ha deliberato una maggiorazione (ex co.6, art. 18, L.580/93) ed esercita l'attività senza servirsi di altre unità produttive – esempio **1.C**
- la **sede legale** dell'impresa Alfa risiede in una provincia ove la camera di commercio ha deliberato una maggiorazione (ex co.6, art. 18, L.580/93) ed esercita l'attività **tramite unità locali nella stessa provincia** [tre unità locali] **ed in altre provincie** [due U.L. a Prato (con maggiorazione), tre U.L. a Milano (nessuna maggiorazione)] – esempio **1.D**



Allegato alla nota n. ~~19230~~ del 3/3/09

Calcolo dell'importo da versare a ciascuna camera di commercio

esempio 1.A

L'impresa Alfa dovrà versare, alla camera di commercio ove ha la sede legale, un diritto pari a 449,95364 euro che **viene arrotondato** all'unità di euro (con arrotondamento matematico al centesimo 449,95364 → 449,95 e successivo arrotondamento all'unità) e risulta pari a **450 euro**

esempio 1.B

Il diritto annuale base calcolato dall'impresa Alfa per la sede legale è pari a 449,95364 euro.

Per **ciascuna unità locale**, ovunque ubicata, è dovuto un diritto base pari al 20% del diritto base determinato per la sede legale (arrotondato al quinto decimale), al netto di eventuali maggiorazioni, nel rispetto del tetto fissato dal Decreto ministeriale.

Per le due unità locali situate nella medesima provincia della sede legale il diritto base ammonta pertanto a:
 $449,95364 \times 20\% = 89,990728$
che arrotondato al quinto decimale è pari a 89,99073 euro

Il diritto complessivamente dovuto per le due unità locali ubicate in provincia ammonta a:
 $89,99073 \times 2 = 179,98146$ euro


Il diritto da versare mediante F24 alla camera di commercio ove sono ubicate la sede legale e le due unità locali ammonta a:
 $449,95364 + 179,98146 = 629,93510$ euro
che arrotondato al centesimo è pari a 629,94 euro
e arrotondato all'unità è pari a: **630 euro**

esempio 1.C

Il diritto annuale calcolato dall'impresa Alfa per la sede legale è pari a 449,95364 euro.

Su tale importo andrà calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93) dovuta per la sede legale, che porta il complessivo dovuto a
[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 12%]

$449,95364 + (12\% \times 449,95364) = 503,9480768 \rightarrow 503,94808$ euro
che **arrotondato al centesimo di euro** è pari a 503,95 euro
e **arrotondato all'unità** di euro risulta pari a **504 euro**






Allegato alla nota n. 19230 del 3/3/09

esempio 1.D

<p>Posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto annuale base calcolato dall'impresa Alfa per la sede legale è pari a 449,95364 euro; - per ciascuna unità locale, ubicata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto base pari al 20% del diritto base determinato per la sede legale (arrotondato al quinto decimale) al netto di eventuali maggiorazioni, nel rispetto del tetto fissato dal decreto ministeriale; <p>per ciascuna U.L. (ovunque ubicata) il diritto base è pari: $449,95364 \times 20\% = 89,990728$ euro che arrotondato al quinto decimale risulta pari a 89,99073 euro</p> <p>Moltiplicando per il numero di U.L. site nella provincia della sede legale si ottiene: $89,99073 \times 3 = 269,97219$ euro</p> <p>L'importo complessivo spettante alla camera di commercio ove l'impresa ha la sede legale e le tre unità locali, è pari a: $449,95364 + 269,97219 = 719,92583$ euro</p> <p>Su tale importo va calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), che porta il complessivo dovuto a <i>[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 12%]</i></p> <p>$719,92583 + (12\% \times 719,92583) = 806,3169296 \rightarrow 806,31693$ euro</p> <p>che, ai fini del versamento, viene arrotondato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima al centesimo di euro: 806,32 euro; - poi all'unità di euro, pari a 	<p style="text-align: right;">806 euro</p>
<p>Moltiplicando il diritto base di ciascuna unità locale per il numero di unità locali iscritte nella stessa provincia, diversa da quella ove presente la sede legale, si ottiene:</p> <p><u>camera di commercio di Prato:</u> $89,99073 \times 2 = 179,98146$ euro <u>camera di commercio di Milano:</u> $89,99073 \times 3 = 269,97219$ euro</p>	
<p>La <u>camera di commercio di Prato</u> applica la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93); pertanto l'impresa dovrà versare alla stessa camera di commercio <i>[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 10%]</i></p> <p>$179,98146 + (10\% \times 179,98146) = 197,979606 \rightarrow 197,97961$ euro che, ai fini del versamento con F24, viene arrotondato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima al centesimo di euro: 197,98 euro - poi all'unità di euro, pari a 	<p style="text-align: right;">198 euro</p>





Allegato alla nota n. 19230 del 3/03/09

La camera di commercio di Milano non ha deliberato maggiorazioni;
pertanto, alla stessa camera di commercio l'impresa deve:

269,97219 euro

che, ai fini del versamento con F24, **viene arrotondato** nel seguente
modo:

- prima al centesimo di euro: 269,97 euro
- poi all'unità di euro, pari a

270 euro




Allegato alla nota n. 19230 del 3/3/09

2° esempio - Sezione Ordinaria - DIRITTO U.L. ECCEDENTE IL TETTO MASSIMO

L'impresa **Gamma**, iscritta nella **sezione ordinaria** del R.I., ha calcolato per il 2009 un diritto base relativo alla sede legale pari a euro 1.002,12130.

La **sede legale** dell'impresa Gamma risiede in una provincia ove la camera di commercio ha deliberato una maggiorazione (ex co.6, art. 18, L.580/93) ed esercita l'attività **tramite unità locali nella stessa provincia** (tre U.L.) **ed in altre province** [due U.L. a Prato (con maggiorazione), tre U.L. a Milano (nessuna maggiorazione)]


<p>Posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto annuale base calcolato dall'impresa Gamma per la sede legale è pari a 1.002,12130 euro; - per ciascuna unità locale, ovunque ubicata, è dovuto un diritto base pari al 20% del diritto base determinato per la sede legale (arrotondato al quinto decimale), al netto di eventuali maggiorazioni, nel rispetto del tetto fissato dal decreto ministeriale; - a titolo esemplificativo, si ipotizza un tetto massimo fissato dal decreto ministeriale per ciascuna U.L. pari a 200 euro; <p>per ciascuna U.L. (iscritta nella stessa provincia della sede legale dell'impresa o in altra provincia), il diritto base è quindi pari a: $1.002,12130 \times 20\% = 200,42426$ euro importo che eccede il tetto fissato dal decreto ministeriale, pertanto il diritto base di ciascuna unità locale è posto pari a 200 euro (ipotetico tetto).</p> <p>Il diritto base complessivamente dovuto per le tre u.l. ubicate nella medesima provincia della sede legale è così calcolato: $200,00000 \times 3 = 600,00000$ euro</p> <p>L'importo complessivo del diritto dovuto alla camera di commercio della provincia della sede legale e delle tre unità locali è pertanto pari a: $1.002,12130 + 600,00000 = 1.602,12130$ euro</p> <p>Su tale importo andrà calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), che porta il diritto complessivo dovuto a <i>[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 12%]</i></p> <p>$1.602,12130 + (12\% \times 1.602,12130) = 1.794,375856 \rightarrow 1.794,37586$ euro che, ai fini del versamento, viene arrotondato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima al centesimo: 1.794,38 euro; - poi all'unità di euro, ai fini del versamento: 	<p>1.794 euro</p>
<p><u>Diritto dovuto alla camera di commercio di Prato:</u> L'importo complessivo del diritto dovuto alla camera di commercio di Prato, ove sono ubicate due U.L., è pari a: $200,00000 \times 2 = 400,00000$ euro</p>	





Allegato alla nota n. 19230 del 3/03/09

Su tale importo andrà calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), che porta il diritto complessivo dovuto a <i>[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 10%]</i> $400 + (10\% \times 400) = 440,00000$ euro L'importo da versare a favore della camera di commercio di Prato è pari a:	440 euro
<u>Diritto dovuto alla camera di commercio di Milano:</u> L'importo complessivo del diritto dovuto alla camera di commercio di Milano, ove sono ubicate tre U.L., è pari a: $200,00000 \times 3 = 600,00000$ euro Non essendo stata deliberata la maggiorazione, l'importo da versare alla camera di commercio di Milano ammonta a:	600 euro






Allegato alla nota n. 19230 del 3/03/09

3° esempio – Sezione Speciale:

L'impresa **Beta**, iscritta nella sezione speciale del R.I., è un'impresa individuale, pertanto, dovrà versare un importo in misura fissa ai sensi del decreto ministeriale, a titolo esemplificativo, pari a **88,00 euro**.

Vengono di seguito evidenziate alcune possibili situazioni di versamento per l'impresa Beta:

- la **sede legale** dell'impresa Beta risiede in una provincia ove la camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni (ex. co 6, art. 18, L.580/1993) ed esercita l'attività senza servirsi di altre unità produttive nella stessa provincia (unità locali) – esempio **3.A**
- la **sede legale** dell'impresa Beta risiede in una provincia ove la camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni (ex. co 6, art. 18, L.580/1993) ed esercita l'attività servendosi anche di due unità produttive nella stessa provincia (unità locali) – esempio **3.B**
- la **sede legale** dell'impresa Beta risiede in una provincia ove la camera di commercio ha deliberato una maggiorazione (ex co.6, art. 18, L.580/93) ed esercita l'attività senza servirsi di altre unità produttive nella stessa provincia (unità locali) – esempio **3.C**
- la **sede legale** dell'impresa Beta risiede in una provincia ove la camera di commercio ha deliberato una maggiorazione (ex co.6, art. 18, L.580/93) ed esercita l'attività **tramite unità locali nella stessa provincia** [tre unità locali] **ed in altre provincie** [una U.L. a Vercelli (con maggiorazione), due U.L. a Novara (nessuna maggiorazione) ed una U.L. a Verbania (con maggiorazione)] – esempio **3.D**






Allegato alla nota n. 19230 del 3/03/09

Calcolo dell'importo da versare a ciascuna camera di commercio


esempio 3.A	L'impresa Beta dovrà versare alla camera di commercio ove ha la sede legale, il diritto fisso stabilito dal decreto ministeriale; a titolo di esempio pari a	88 euro
esempio 3.B	Diritto base della sede legale: 88 euro Diritto base di ciascuna unità locale: $88,00000 \times 20\% = 17,60000$ euro che moltiplicato per il numero di unità locali operanti in provincia dà: $17,60000 \times 2 = 35,20000$ euro Non esistendo maggiorazioni nella camera di commercio ove è ubicata la sede legale, il diritto annuale da versare mediante F24 a detta camera di commercio è pari a: $88,00000 + 35,20000 = 123,20000$ euro che arrotondato al centesimo ammonta a: 123,20 euro e arrotondato all'unità è pari a:	123 euro
esempio 3.C	Il diritto annuale base dovuto dall'impresa Beta per la sede legale è pari a 88,00000 euro. Su tale importo va calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93) dovuta per la sede legale, che porta il diritto complessivo dovuto a <i>[a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 20%]</i> $88,00000 + (20\% \times 88,00000) = 105,60000$ euro che viene arrotondato nel seguente modo: - prima al centesimo di euro: 105,60 euro - poi all'unità di euro, pari a	106 euro
esempio 3.D	Il diritto annuale base dovuto dall'impresa Beta per la sede legale è pari a 88,00000 euro. Per ciascuna unità locale, situata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto base pari al 20% del diritto base determinato per la sede legale (arrotondato al quinto decimale) al netto di eventuali maggiorazioni: $88,00000 \times 20\% = 17,60000$ euro Per le U.L. iscritte nella stessa provincia della sede legale dell'impresa, il diritto base complessivo ammonta a: $17,60000 \times 3 = 52,80000$ euro	





Allegato alla nota n. 19230 del 3/3/09

	<p>Per la sede e le tre u.l. l'importo totale è pari a: $88,00000 + 52,80000 = 140,80000$ euro</p> <p>Su tale importo andrà calcolata la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), che porta il complessivo dovuto a [a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 20%] $140,80000 + (20\% \times 140,80000) = 168,96000$ euro che viene arrotondato nel seguente modo: - prima al centesimo di euro: 168,96 euro - poi all'unità di euro, pari a</p>	<p>169 euro</p>
	<p>Per ciascuna unità locale fuori provincia è dovuto un diritto base pari al 20% del diritto base determinato per la sede legale (arrotondato al quinto decimale), al netto di eventuali maggiorazioni, ovvero di 88,00000; pertanto, come visto sopra, per tali U.L. è dovuto un diritto di: $88,00000 \times 20\% = 17,60000$ euro</p> <p>Moltiplicando il diritto base della singola U.L. per il numero di U.L. iscritte nella stessa provincia, diversa da quella ove presente la sede legale, si ottiene</p> <p><u>camera di commercio di Vercelli:</u> $17,60000 \times 1 = 17,60000$ euro <u>camera di commercio di Novara:</u> $17,60000 \times 2 = 35,20000$ euro <u>camera di commercio di Verbania:</u> $17,60000 \times 1 = 17,60000$ euro</p>	
	<p>La <u>camera di commercio di Vercelli</u> applica la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), pertanto l'impresa dovrà versare alla stessa camera di commercio: [a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 12%] $17,60000 + (12\% \times 17,60000) = 19,71200$ euro che viene arrotondato nel seguente modo: - prima al centesimo di euro: 19,71 euro - poi all'unità di euro, pari a</p>	<p>20 euro</p>
	<p>La <u>camera di commercio di Novara</u> non ha deliberato maggiorazioni, pertanto, l'impresa dovrà versare alla camera di commercio di Novara: 35,20000 euro che viene arrotondato nel seguente modo: - prima al centesimo di euro: 35,20 euro - poi all'unità di euro, pari a</p>	<p>35 euro</p>
	<p>La <u>camera di commercio di Verbania</u> applica la percentuale di maggiorazione (ex co 6, art. 18, L.580/93), pertanto, l'impresa dovrà versare alla stessa camera di commercio: [a titolo di esempio si prevede una maggiorazione del 20%] $17,60000 + (20\% \times 17,60000) = 21,12000$ euro che viene arrotondato nel seguente modo: - prima al centesimo di euro: 21,12 euro - poi all'unità di euro, pari a</p>	<p>21 euro</p>





Allegato alla nota n. *19230* del *3/03/09*

4° esempio – Versamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Si considerino i dati dell'esempio **1.D**, in base al quale l'impresa Alfa risulta debitrice dei seguenti importi:

- euro 806 a favore della camera di commercio ove è ubicata la sede legale;
- euro 198 a favore della camera di commercio di Prato;
- euro 270 a favore della camera di commercio di Milano;

Nel caso in cui l'impresa Alfa sia un soggetto con termine di versamento del primo acconto 2009 delle imposte sui redditi scadente martedì 16 giugno 2009, ma decida di effettuare il versamento del diritto annuale relativo al 2009 entro giovedì 16 luglio 2009, procederà ai seguenti calcoli e al versamento dei seguenti importi mediante modello F24 telematico:

Camera di commercio della sede legale:


$806 + (806 \times 0,40\%) = 809,22400$ euro
che ai fini del versamento si arrotonda a 809,22 euro

Camera di commercio di Prato:

$198 + (198 \times 0,40\%) = 198,79200$ euro
che ai fini del versamento si arrotonda a 198,79 euro

Camera di commercio di Milano:

$270 + (270 \times 0,40\%) = 271,08$ euro



APPENDICE N. 2 - Tabelle riepilogative aggi/oneri di riscossione ed interessi di mora

FONTE EQUITALIA:

Fonte: <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/PerSaperneDiPiu/Documents/Cartella/>

La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull'aggio e gli oneri di riscossione:

Aggio e oneri di riscossione

Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 4,13%. Le somme incassate da Equitalia a questo titolo vengono riversate interamente all'ente creditore.

La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Tasso	Decorrenza	Provvedimento
4,2% semestrale	01/01/1999	Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%	01/01/2000	Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%	01/10/2009	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%	01/01/2010	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%	01/10/2011	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%	01/10/2012	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012

*Diritto Annuale: 79
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



5,2233%	01/05/2013	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%	01/05/2014	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%	15/05/2015	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%	15/05/2016	Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016

FONTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/media-room/Infografiche/numeriequitalia/infografica-formato-testo/index.html>

Oneri di riscossione

Cosa cambia dal 1° gennaio 2016

- I contribuenti risparmiano: l'aggio sarà sostituito da minori oneri di riscossione
- Gli oneri di riscossione e di esecuzione saranno commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Tali costi saranno pubblicati sul sito di Equitalia entro il 31 gennaio di ogni anno

Chi ne beneficia

La riduzione degli oneri di riscossione

- Riguarda le somme affidate a Equitalia dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2016

Quanto si paga

Attenzione alle scadenze

- Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l'onere di riscossione a carico del contribuente è pari al 3% dell'importo dovuto
- Oltre 60 giorni dalla notifica della cartella l'onere di riscossione è interamente a carico del contribuente nella misura del 6%

Quanto risparmia il contribuente

Pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica

Prima:

- 4,65% dell'importo dovuto su 1.000 euro di debito equivale a 46,50 euro

Dal 2016:

- 3% dell'importo dovuto su 1.000 euro di debito equivale a 30 euro


Pagamento della cartella oltre 60 giorni dalla notifica

Prima:

- 8% dell'importo dovuto su 1.000 euro di debito equivale a 80 euro

Dal 2016:

- 6% dell'importo dovuto su 1.000 euro di debito equivale a 60 euro



*Diritto Annuale: 80
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



APPENDICE N. 3 - Fac-simile cartella di Equitalia emesse fino al 14 luglio 2017

Fonte: <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/PerSaperneDiPiu/Documents/Cartella/>

FACSIMILE

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Emessa da denominazione Agente Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune

su incarico di:
denominazione Ente Creditore 1
denominazione Ente Creditore n



000000000000000000000000

DESTINATARIO

Cognome Nome/Denominazione

Indirizzo

CAP Denominazione Comune Sigla Pr

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQ

Indicazione eventuale qualità di coobbligato

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
Denominazione Ente Creditore 1	0,00
Denominazione Ente Creditore n	0,00
	diritti di notifica 0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 0,00

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

È possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
 - maggiori compensi per il servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di


legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.





FACSIMILE

La presente cartella ha valore di intimazione ed adempiere l'obbligo risultante dai suoi contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo
Denominazione Ente creditore ed indirizzo

da inserire in caso di coobbligazione

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Cognome Nome

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE

- XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie ruolo.


Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente **Denominazione Ente**, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	0000	xxxx xxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
2	0000	xxxx xxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00
Totale da pagare (entro le scadenze)			euro 0,00		
Totale da pagare (oltre le scadenze)*			euro 0,00		

*Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze specifiche per Ente creditore

Diritto Annuale: 82
una semplice guida
per i non addetti ai lavori



FACSIMILE

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2		0,00	entro l'ultimo giorno del X° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2		0,00	cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- Alle Poste e in Banca, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- In Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT00000000000000000000000000000000 intestato all'Agente della riscossione presso Istituto di Credito codice BIC XXXXXXXXXXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.


Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- Alle Poste, con l'apposito bollettino F35 sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00000000 intestato all'Agente della riscossione XXXXXXXXXXXX;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.



FACSIMILE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQ
NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00/000

REGIONE O ZONA:
GRUPPO:

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
Dettaglio dei pagamenti							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Spazio riservato all'Agente della riscossione.

RUOLI EMESSI DA Denominazione Ente Creditore - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.


Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro **SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta


segue



FACSIMILE


giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.



FACSIMILE

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



*Diritto Annuale: 86
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



APPENDICE N. 4 – Fac simile nuova cartella emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 14 luglio 2017

ALLEGATO 1



Questa cartella è stata emessa da *denominazione Agente della riscossione, Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune su incarico di:*

- Denominazione Ente creditore 1
- Denominazione Ente creditore 2



DESTINATARIO

Nome/Cognome/Denominazione

Indirizzo

Cap Denominazione Comune Sigla P.

Cod. Fisc. 000000000000000000

Indicazione eventuale qualità di coobbligato.

Spett. Nome Cognome/Denominazione,

di seguito trova il dettaglio delle somme che gli Enti creditori sotto indicati ti hanno incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

ENTI CREDITORI		SOMME DA PAGARE
• Denominazione Ente creditore 1	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
• Denominazione Ente creditore 2	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
	oneri di riscossione spettanti a <i>denominazione Agente della riscossione</i>	0,00
	diritti di notifica spettanti a <i>denominazione Agente della riscossione</i>	0,00
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica		euro 0,00

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.



Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo. Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Spazio per informazioni di contatto





[Redacted]					
[Redacted]					



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
Oltre 60 giorni	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

Spazio per informazioni relative alle modalità di pagamento, alla rateizzazione del debito, alla richiesta di sospensione, alle modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell'Agente della riscossione ed altre informazioni

[Redacted]					
------------	--	--	--	--	--

Spazio per informazioni di contatto



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, al fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).





Denominazione Agente della riscossione
Indirizzo Cap Comune

Destinatario
Nr me Cognome/Denominazione
Indirizzo
Cap Comune

notifica

Oggi / / lo sottoscritto _____ ho notificato questa cartella di pagamento
in _____

personalmente
al destinatario.

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____

che si è qualificato _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione/ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
e senza del destinatario, e
l'incapacità _____

il rifiuto _____

l'assenza di tre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.
Del deposito e dell'affissione ho informa-
to il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, di non aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario.

Dai registri anagrafici del
Comune risulta _____

p. Il Sindaco _____

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____


p. Il Sindaco _____

Firma della persona che ha ricevuto la cartella _____

Firma del notificatore _____

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000/0000 00000000 00/000

pagina X di Y di cui N pagine di bollettini



*Diritto Annuale: 91
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*



APPENDICE N. 5 – Schemi diritto annuale anni precedenti

DIRITTO ANNUALE 2009							
						sede	
SEZIONE SPECIALE	DITTE INDIVIDUALI	agricoltori	nuove iscrizioni e non		88,00		
		artigiani	nuove iscrizioni e non				
		piccoli impr.	nuove iscrizioni e non				
	SOCIETA' SEMPL. NON AGRICOLE		nuove iscrizioni e non		144,00		
	SOC. di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legisc. 2 febbraio 2001, n.96		nuove iscrizioni e non		170,00		
SEZIONE ORDINARIA	DITTE INDIVIDUALI	imp. comm.	nuove iscrizioni	u.l. nuove iscrizioni	coagioni di fatturato		aliquote
			da €	a €	da €	a €	
			200,00	40,00	0	100.000,00	€ 200,00
	SOCIETA' DI PERSONE	s.n.o.	200,00	40,00	oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
		s.a.s.			oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
	SOCIETA' COOPERATIVE		200,00	40,00	oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
					oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
	CONSORZI				oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
					oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
		SOCIETA' DI CAPITALI	s.r.l.	200,00	40,00	oltre 50.000.000,00	
		s.p.a.					
		s.a.p.a.					

per ogni eventuale Unità Locale si calcola un ulteriore importo pari al 50% dell'importo del diritto dovuto per la sede legale (fisso ad un massimo di 200,00 euro ciascuna). Gli importi, per la sede legale e per ogni unità locale, una volta sommati, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo i criteri previsti dalla nota Ministeriale n. 19280/09.

Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 versano € 110,00 per ciascuna unità

DIRITTO ANNUALE 2007								
				sede	per ogni unità locale			
SEZIONE SPECIALE	DITTE INDIVIDUALI	agricoltori	80,00	16,00				
		artigiani						
		piccoli impr.						
	SOCIETA' SEMPL. NON AGRICOLE		144,00	29,00				
	SOC. di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legisc. 2 febbraio 2001, n.96		170,00	34,00				
SEZIONE ORDINARIA	DITTE INDIVIDUALI	imprenditori	93,00	19,00				
		commerciali						
	SOCIETA' DI PERSONE	s.n.c.	170,00	34,00				
		s.a.s.						
	SOCIETA' COOPERATIVE		93,00	19,00				
	CONSORZI		93,00	19,00				
	SOCIETA' DI CAPITALI*		coagioni di fatturato		aliquote	20% dell'importo dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 120,00 per ciascuna u.l.		
da €			a €	da €			a €	
s.r.l.			518.458,00	2.582.284,00			€ 373,00	0,0070%
s.p.a.			oltre 518.458,00	51.845.889,00			0,0015%	
	s.a.p.a.	oltre 51.845.889,00		0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)				

Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 versano € 110,00 per ciascuna unità

* nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.



REGISTRO DELLE IMPRESE

DIRITTO ANNUALE 2006						
			sede	per ogni unità locale		
SEZIONE SPECIALE	DITTE INDIVIDUALI	agricoltori	80,00	16,00		
		artigiani				
		piccoli impr.				
	SOCIETA' SEMPL. NON AGRICOLE	144,00	29,00			
SOC. di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legisl. 2 febbraio 2001, n.96	170,00	34,00				
SEZIONE ORDINARIA	DITTE INDIVIDUALI	imprenditori	93,00	19,00		
		commerciali				
	SOCIETA' DI PERSONE	s.n.c.	170,00	34,00		
		s.a.s.				
	SOCIETA' COOPERATIVE	93,00	19,00			
	CONSORZI	93,00	19,00			
SOCIETA' DI CAPITALI*	s.r.l. s.p.a. s.a.p.a.	coagioni di fatturato		aliquote	20% dell'importo dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 120,00 per ciascuna u.l.	
		da €	a €			€ 373,00
		fino a 516.456,00	516.456,00			0,0070%
		oltre 516.456,00	2.582.284,00			0,0015%
oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)				

Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 versano € 110,00 per ciascuna unità

* nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.

REGISTRO DELLE IMPRESE

DIRITTO ANNUALE 2005						
			sede	per ogni unità locale		
SEZIONE SPECIALE	DITTE INDIVIDUALI	agricoltori	80,00	16,00		
		artigiani				
		piccoli impr.				
	SOCIETA' SEMPL. NON AGRICOLE	144,00	29,00			
SOC. di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legisl. 2 febbraio 2001, n.96	170,00	34,00				
SEZIONE ORDINARIA	DITTE INDIVIDUALI	imprenditori	93,00	19,00		
		commerciali				
	SOCIETA' DI PERSONE	s.n.c.	170,00	34,00		
		s.a.s.				
	SOCIETA' COOPERATIVE	93,00	19,00			
	CONSORZI	93,00	19,00			
SOCIETA' DI CAPITALI*	s.r.l. s.p.a. s.a.p.a.	coagioni di fatturato		aliquote	20% dell'importo dovuto dalla sede fino ad un massimo di € 120,00 per ciascuna u.l.	
		da €	a €			€ 373,00
		fino a 516.456,00	516.456,00			0,0070%
		oltre 516.456,00	2.582.284,00			0,0015%
oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)				

Unità locali con sede principale all'estero di cui all'art.9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581 versano € 110,00 per ciascuna unità

* Le società di capitali iscritte nel 2005 pagano un importo minimo di € 373,00 per la sede e di € 75,00 per ogni unità locale

Diritto Annuale: 93
una semplice guida
per i non addetti ai lavori

APPENDICE N. 6 – Scadenze diritto annuale negli ultimi anni

Premesso che la scadenza ordinaria per il versamento (ad esclusione dei soggetti di prima iscrizione che hanno una scadenza pari a 30gg dalla data della presentazione della domanda di iscrizione) è pari al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni. Si rammenta che nel caso di versamento entro 30gg dal primo termine il tributo deve essere maggiorato con la maggiorazione dello 0,40% da non arrotondare e da corrispondere anche in ipotesi di compensazione di crediti.

2018:

- 02 luglio 2018 per il versamento senza 0,40%;
- 20 agosto 2018 per il versamento con 0,40%;

2017:

- 30 giugno 2017 per il versamento senza 0,40%;
- 30 luglio 2017 per il versamento con 0,40%;
- 20 luglio 2017 per il versamento senza 0,40% per titolari di reddito d'impresa;
- 21 agosto 2017 per il versamento con 0,40% per titolari di reddito d'impresa;
- 30 novembre 2017 per versare l'integrazione del 20% solo per le imprese che hanno pagato il diritto ridotto del 50% prima della registrazione del DM del 22 maggio 2017.

2016:

- 16 giugno 2016 per il versamento senza 0,40%;
- 18 luglio 2016 per il versamento con 0,40%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per il relativo studio di settore) in base al D.P.C.M. 15.06.2016 le scadenze diventano:

- 6 luglio 2016 per il versamento senza 0,40%;
- 22 agosto 2016 per il versamento con 0,40%.

2015:

- 16 giugno 2015 per il versamento senza 0,40%;
- 16 luglio 2015 per il versamento con 0,40%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per il relativo studio di settore) in base al D.P.C.M. 12.06.2015 le scadenze diventano:


- 6 luglio 2015 per il versamento senza 0,40%;
- 20 agosto 2015 per il versamento con 0,40%.

2014:

- 16 giugno 2014 per il versamento senza 0,40%;
- 16 luglio 2014 per il versamento con 0,40%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per il relativo studio di settore) in base al D.P.C.M. 13.06.2014 le scadenze diventano:

- 7 luglio 2014 per il versamento senza 0,40%;
- 20 agosto 2014 per il versamento con 0,40%.



APPENDICE N. 7 – Risoluzione n. 64 Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE N. 64



Divisione Contribuenti

Roma, 28 Giugno 2019

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti.



*Diritto Annuale: 95
una semplice guida
per i non addetti ai lavori*

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*cd.* "Decreto Crescita"), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.

In particolare, detto articolo prevede che *"3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.*

"4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".

Al riguardo si osserva che il comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che *"Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni"*.

Il successivo comma 2 dispone che *“Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati”*.

Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell'agricoltura e delle attività professionali. Tali indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

Con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento.

Tanto premesso, l'articolo 12-*quinquies* in commento, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)

